

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

581° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	26
2 ^a - Giustizia	»	37
3 ^a - Affari esteri	»	42
4 ^a - Difesa	»	46
5 ^a - Bilancio	»	49
6 ^a - Finanze e tesoro	»	61
7 ^a - Istruzione	»	63
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	69
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	76
10 ^a - Industria	»	84
11 ^a - Lavoro	»	87
12 ^a - Igiene e sanità	»	91
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	93
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	98

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	<i>Pag.</i>	5
2 ^a (Giustizia) e 12 ^a (Igiene e sanità)	»	10
6 ^a (Finanze e tesoro) e 10 ^a (Industria)	»	21

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	<i>Pag.</i>	103
Controllo e vigilanza sull'attuazione dell'Accordo Schengen, su Europol e su immigrazione	»	105
Inchiesta sul ciclo rifiuti e connesse attività illecite	»	106

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Unione: Verdi-Un; Misto: Misto; Misto-il Cantiere: Misto-Cant; Misto-Comunisti Italiani: Misto-Com; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-La Casa delle Libertà: Misto-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-MIS (Movimento Idea Sociale): Misto-MIS; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-Unità Socialista: Misto-SDI-US; Misto Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno	Pag.	108
Sul personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace	»	110

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	Pag.	112
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	113
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	122
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	123

CONVOCAZIONI	Pag.	124
------------------------	------	-----

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

17^a Seduta

Presidenza del Presidente della 1^a Commissione
PASTORE

Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE REFERENTE

(414-B) Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa del senatore Consolo e dei deputati Cé ed altri; Conti; Conti; Di Virgilio e Palumbo
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

Si procede nell'esame degli emendamenti, già pubblicati in allegato al resoconto della seduta precedente.

Il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), relatore per la Commissione giustizia, con riferimento alle questioni sollevate nel corso dell'esame riguardo al nuovo articolo 583-*bis* del codice penale – introdotto dall'articolo 6 dell'articolato in esame – invita a valutare se le perplessità espresse sulla norma di chiusura, di cui al secondo periodo del primo comma della citata disposizione, possano superarsi attraverso la sostituzione dell'espressione: « e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi» con le parole «e qualsiasi altra pratica analoga» o, in subordine, con le parole: «analoga per finalità o effetti».

Il senatore BOSCETTO (*FI*), relatore per la Commissione affari costituzionali, manifesta la sua preferenza per la prima proposta di riformulazione.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), riferendosi al nuovo articolo 583-*bis* del codice penale, si chiede se il testo approvato dall'altro ramo del Parlamento consenta anche di sanzionare pratiche che realizzano un'alterazione funzionale degli organi genitali femminili senza che a rigore si possa parlare di una mutilazione; concetto che sembrerebbe presupporre un intervento cruento operato sugli organi genitali, rimanendo invece fuori dalla fattispecie le condotte che determinano la menomazione diversamente, come ad esempio attraverso l'impiego di farmaci. Andrebbe altresì chiarito, al fine di evitare incertezze applicative, cosa debba intendersi per «lesioni di lieve entità», potendo risultare utile al riguardo, al fine di evitare incertezza applicativa, un espresso riferimento al secondo comma dell'articolo 582 del codice penale.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) esprime perplessità sulle ipotesi prospettate dal relatore, che a suo avviso non sembrerebbero pienamente rispettose del principio di stretta legalità in materia penale. Auspica quindi un'ulteriore ricerca nel senso di specificare meglio la norma di chiusura, ad esempio con un riferimento agli effetti e alle finalità della condotta.

Il senatore Antonino CARUSO, presidente della Commissione giustizia, osserva che per una sollecita approvazione del disegno di legge sarebbe preferibile limitarsi a sopprimere le parole: «e qualsiasi altra pratica che cagioni una mutilazione degli stessi», lasciando alla giurisprudenza o anche a eventuali nuovi interventi legislativi la risoluzione di questioni che potranno porsi con riferimento all'inquadramento di nuove pratiche che al momento non è possibile prevedere.

Il senatore FASSONE (*DS-U*), dopo aver evidenziato che la finalità perseguita dal nuovo articolo 583-*bis* è indubbiamente quella di sanzionare la più ampia gamma possibile di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, anche con riferimento a quelle pratiche oggi ignote, invita a soffermarsi ulteriormente sulla cosiddetta norma di chiusura. Ricorda, in proposito, che il codice penale conosce già norme di tal genere o comunque dalla formulazione generica, della cui legittimità non si dubita purché siano formulate in modo che le fattispecie non espressamente indicate risultino univocamente determinate.

Dopo brevi interventi del presidente PASTORE e del senatore BOBBIO (*AN*), il relatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), accogliendo i suggerimenti espressi nel corso della discussione, modifica l'emendamento 6.13 riformulandolo nell'emendamento 6.13 (testo 2).

Il presidente PASTORE invita a considerare l'opportunità di limitare alle norme penali le eventuali modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, per favorire l'approvazione definitiva entro tempi brevi.

Il senatore CIRAMI (*UDC*) manifesta perplessità sulla formulazione dell'articolo 583-*bis* del codice di procedura penale approvato dalla Camera dei deputati, con l'articolo 6 del disegno di legge, che appare contraddittoria. Infatti, mentre il primo comma colpisce con una pena da sei a dodici anni la mutilazione degli organi genitali femminili in base a un dolo solo generico, il secondo comma introduce il dolo specifico per una fattispecie meno grave e addirittura, nel secondo periodo, contempla l'attenuante per il caso di lesione di lieve entità.

Il senatore Luigi BOBBIO (*AN*) ritiene che l'introduzione del dolo specifico nel secondo comma dell'articolo 583-*bis* del codice penale si possa spiegare se si considera che nel primo comma è stato compreso l'inciso «anche con il consenso della vittima». Inoltre, il dolo specifico sembra indispensabile per colpire la menomazione di grado inferiore poiché altrimenti sarebbe assai arduo individuare un'autonomia della fattispecie da quella delle lesioni gravi, già prevista dalla legge.

Richiama, quindi, l'attenzione del rappresentante del Governo sull'emendamento 6.14 che, a suo avviso, opportunamente esclude l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria nel caso di pratica eseguita in cambio di denaro o di altra utilità. Auspica pertanto che su di esso venga espresso un parere favorevole.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO, condividendo le considerazioni svolte dal senatore Bobbio, esprime un parere favorevole sull'emendamento 6.14. Allo stesso modo si esprimono i relatori BOSCIETTO (*FI*) e DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*).

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti presentati agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché gli emendamenti aggiuntivi 4.0.1 e 4.0.2. L'emendamento 6.12 è accolto. Gli emendamenti identici 6.1 e 6.5 risultano, quindi, assorbiti.

Respinto l'emendamento 6.10, il 6.13 (testo 2) con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è posto in votazione ed è accolto. Gli emendamenti 6.6 e 6.7 risultano preclusi dall'approvazione dell'emendamento 6.13 (testo 2), mentre l'emendamento 6.2 e la prima parte dell'emendamento 6.8, fino alle parole: «anche con il consenso della vittima», sono assorbiti dall'emendamento 6.12 già accolto.

Il relatore BOSCIETTO (*FI*) insiste affinché il dolo specifico sia mantenuto nel secondo comma dell'articolo 583-*bis*.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) osserva che la particolarità della fattispecie penale può dedursi dalla stessa rubrica dell'articolo. L'indicazione di un dolo specifico sarebbe a suo avviso di ostacolo all'attività giudiziaria, in particolare per l'accusa, che dovrebbe provare la specifica finalizzazione della pratica.

In ogni caso, riservandosi di riproporre la questione durante la discussione del disegno di legge in Assemblea, ritira l'emendamento 6.8 per la parte residua.

L'emendamento 6.11, posto in votazione, è respinto mentre è accolto il 6.14.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-UN*) ritira l'emendamento 6.3, riservandosi di presentarlo nuovamente in sede di discussione del disegno di legge in Assemblea.

Nella successiva votazione, è accolto l'emendamento 6.9. L'emendamento 6.4 risulta assorbito. L'emendamento 7.1 è respinto.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 9.1, 9.4 e 9.3, ritenendo più opportuno mantenere l'attuale formulazione dell'articolo, che stabilisce la pena accessoria dell'interdizione per dieci anni dall'esercizio della professione per chi commetta i delitti di cui all'articolo 583-*bis*, considerato che si tratta di fatti particolarmente odiosi e gravi.

Il presidente PASTORE osserva che sarebbe opportuno prevedere almeno una graduazione della pena accessoria. Infatti, l'indicazione di un termine fisso di dieci anni potrebbe essere censurata dalla Corte costituzionale, che in varie pronunce ha eccepito l'incostituzionalità di una pena non proporzionata all'entità del delitto.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-UN*), il relatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*) e il senatore FASSONE ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 9.1, 9.4 e 9.3, con la riserva, su cui convengono le Commissioni riunite, di valutare in Assemblea l'ipotesi di prevedere una pena accessoria che sia anche severa ma graduabile.

Previo parere favorevole del rappresentante del Governo, l'emendamento 9.5 è posto in votazione ed è accolto, mentre sono respinti con distinte votazioni l'emendamento 9.2 e l'emendamento aggiuntivo 9.0.1.

Le Commissioni riunite riferiscono quindi ai relatori Boschetto e Dalla Chiesa il mandato a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo modificato dalla Camera dei deputati e ulteriormente emendato secondo le proposte accolte nel corso dell'esame.

I Relatori si riservano di richiedere l'autorizzazione a riferire in forma orale all'assemblea.

Prendono atto le commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 16,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 414-B

Art. 6.

6.13 (testo 2)

DALLA CHIESA, *relatore*

Al comma 1, capoverso «Art. 583-bis», nel primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: «una mutilazione degli stessi», con le altre: «effetti dello stesso tipo».

COMMISSIONI 2^a e 12^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

11^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione
TOMASSINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(2953) *Modifiche ed integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(44) *CORTIANA. – Legalizzazione della distribuzione delle cosiddette «droghe leggere»*

(488) *CALVI ed altri. – Modifica delle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(987) *Luigi CARUSO. – Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(1113) *GRECO. – Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti*

(1322) *PEDRIZZI ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*

(2599) *BOCO ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2922) *DATO*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

(2985) *CAVALLARO ed altri*. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti e di politiche di riduzione del danno*

– e petizioni nn. 783, 21, 185, 499 e 762 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio 2005.

Il presidente TOMASSINI invita i relatori ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sugli emendamenti riferiti agli articoli da 29 a 36 del disegno di legge n. 2953, già illustrati nella scorsa seduta e pubblicati in allegato al relativo resoconto.

Il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12^a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 29.4, 29.6 e 29.10, rimettendosi al Governo per quanto riguarda l'emendamento 29.12. Il parere è invece contrario sui restanti emendamenti all'articolo 29.

Il parere del sottosegretario MANTOVANO è favorevole sugli emendamenti 29.4, 29.6 e 29.10, nonché sugli emendamenti 29.3, 29.9 e 29.13, presentati dai relatori, e sull'emendamento 29.12, di contenuto sostanzialmente analogo all'emendamento 29.13.

Il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12^a Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti 30.2 e 30.3 e parere contrario sull'emendamento 30.1.

Si esprime conformemente il sottosegretario MANTOVANO.

Il relatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12^a Commissione si esprime in senso contrario sull'emendamento 31.1 e favorevole sull'emendamento 31.2.

Il rappresentante del GOVERNO manifesta parere conforme, aggiungendo il proprio avviso favorevole sull'emendamento 31.3 a firma dei relatori.

Il relatore TREDESE (*FI*) ed il rappresentante del GOVERNO esprimono quindi parere favorevole rispetto agli emendamenti 33.2 e 33.1.

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso favorevole sull'emendamento 34.1, a firma dei relatori.

Sugli emendamenti 35.1, 35.3 e 35.4 esprime parere contrario il relatore TREDESE (*FI*).

Il rappresentante del GOVERNO si esprime nello stesso senso, aggiungendo il proprio avviso favorevole relativamente all'emendamento 35.2, presentato dai relatori.

Riguardo alle proposte emendative riferite all'articolo 36, il parere del relatore TREDESE (*FI*) è contrario sugli emendamenti 36.1 e 36.2. È conforme l'avviso del sottosegretario MANTOVANO, che è altresì favorevole sull'emendamento 36.3 presentato dai relatori.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 37.

Prende la parola per illustrare gli emendamenti a propria firma il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*), il quale si sofferma sul contenuto delle Tabelle di cui al disegno di legge in esame, osservando in modo particolare l'assenza della base scientifica necessaria a supportare la scelta di omologare sostanze assai diverse tra loro rispetto ai rischi che il loro uso comporta. Rileva quindi che, pur essendo vero che nella maggior parte dei casi i soggetti dipendenti da droghe pesanti hanno in precedenza fatto uso di derivati della canapa indiana, non è possibile considerare probabile tale passaggio; infatti, le stime disponibili indicano che la percentuale dei consumatori di cannabinoidi i quali passano al consumo di oppiacei è intorno al 5 per cento. Pertanto, a suo parere, il Governo ha inteso attuare una equiparazione tra sostanze assai diverse su una base esclusivamente ideologica, senza considerare il rischio di ottenere in tal modo il paradossale effetto di incentivare il ricorso alle droghe pesanti, accreditando un'artificiosa equiparazione tra droghe pesanti e droghe leggere. Conclude menzionando i risultati di alcuni studi commissionati dalla Camera dei Lord britannica e dal Dipartimento di Stato americano, i quali vanno nel senso di una più realistica valutazione dei loro effetti delle loro potenzialità terapeutiche.

Il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12^a Commissione, dà quindi per illustrati gli emendamenti 37.2 e 37.7.

Il senatore TIRELLI (*LP*), relatore per la 2^a Commissione, illustra l'emendamento 37.8, al fine di apportare una opportuna correzione al testo del disegno di legge in esame.

I RELATORI esprimono parere contrario sugli emendamenti 37.1, 37.3, 37.4, 37.5 e 37.6.

Il sottosegretario MANTOVANO esprime parere conforme, esprimendosi altresì favorevolmente rispetto agli emendamenti 37.2, 37.7 e 37.8.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 39.

Il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12^a Commissione, dà per illustrato l'emendamento 39.1.

Intervenendo sull'emendamento 39.2, il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) sostiene la necessità di mantenere, contrariamente alla logica che ispira il disegno di legge n. 2953, un'opportuna distinzione tra sostanze di diversa natura. A tal proposito, osserva come alcuni studi, nonché l'Osservatorio Europeo di Lisbona, abbiano attestato l'infondatezza dell'allarme relativo alla presunta circolazione di una nuova varietà di canapa indiana, provvista di una quantità di principio attivo dieci volte superiore al normale, pur accreditata da alcuni mezzi di informazione. Facendo inoltre riferimento ad un rapporto presentato al Senato canadese, osserva che la gran parte dei consumatori di cannabinoidi fa un uso saltuario di tali sostanze, per poi smettere spontaneamente, mentre per i consumatori abituali, normalmente in grado di mantenere un accettabile livello di integrazione sociale, non si rileva un significativo numero di passaggi al consumo di droghe pesanti. Il citato rapporto canadese auspica la regolamentazione della produzione e della vendita dei derivati della canapa indiana, contestuale alla repressione del commercio illegale, lo studio degli usi terapeutici della canapa indiana e la revisione delle convenzioni internazionali riguardanti tale prodotto, nonché l'adozione di politiche integrate sugli stupefacenti che tengano in debita considerazione anche i problemi connessi al consumo di alcool e di tabacco.

Il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12^a Commissione, esprime parere contrario sull'emendamento 39.2.

Il sottosegretario MANTOVANO si esprime in senso favorevole rispetto all'emendamento 39.1, contrario rispetto all'emendamento 39.2.

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 40.1, sul quale si esprime favorevolmente il rappresentante del GOVERNO.

È altresì dato per illustrato l'emendamento 41.1, rispetto al quale è favorevole il parere del sottosegretario MANTOVANO.

L'emendamento 44.1 viene dato per illustrato.

Interviene per illustrare l'emendamento 44.2 il senatore ULIVI (*AN*), rilevando come esso sia volto ad una più equa modulazione delle sanzioni rispetto alle irregolarità compiute nella tenuta dei registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico, per le quali appare preferibile la previsione di una sanzione amministrativa anziché penale.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*), affermando di condividere le ragioni alla base dell'emendamento 44.2, chiede di aggiungervi la propria firma.

Il senatore TREDESE (*FI*), relatore per la 12^a Commissione, si esprime in senso favorevole sull'emendamento 44.2, rilevandone l'analogia di contenuto rispetto all'emendamento 44.1, a firma dei relatori.

L'emendamento 46.1 è dato per illustrato dai RELATORI.

Viene quindi dato per illustrato l'emendamento 47.1, sul quale è contrario il parere dei RELATORI.

Il senatore DI GIROLAMO (*DS-U*) illustra l'emendamento 48.1 soffermandosi sulle ragioni che inducono la sua parte politica a proporre la soppressione dell'articolo 48 del disegno di legge in titolo, ragioni che possono sintetizzarsi in una radicale non condivisione di un impianto sanzionatorio che ponendo l'accento su profili di ordine quantitativo fa propria un'impostazione che impedisce di tener conto della estrema diversificazione che contraddistingue la realtà concreta del consumo di sostanze stupefacenti, gli effetti delle quali possono variare in modo decisivo da soggetto a soggetto pur permanendo identici la quantità e il tipo di sostanza assunta.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) aggiunge la sua firma agli emendamenti 48.2, 48.3 e 48.4 e illustra l'emendamento 48.2, sottolineando come la lettera *a*) dell'articolo 48 reintroduca sostanzialmente la previsione originariamente contenuta nel comma 1 dell'articolo 72 del Testo Unico sulle tossicodipendenze, espunta in seguito al *referendum* del 18 aprile 1993. Pur trattandosi senz'altro di una scelta legittima da parte del legislatore, non è possibile però non interrogarsi su ciò che tale scelta comporta, con particolare riferimento alle modifiche dell'impianto sanzionatorio che ad essa risultano logicamente connesse. Si tratta, più specificamente, delle modifiche che vengono apportate agli articoli 73 e 75 del citato testo unico, in conseguenza delle quali – come risulta dal combinato disposto del nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 73 e del nuovo comma 1 dell'articolo 75 – da un lato, torna ad essere configurata come illecito penale la detenzione di sostanze stupefacenti in una quantità superiore ad una soglia indicata dalla normativa vigente e, dall'altro, viene delineato un incisivo impianto sanzionatorio di tipo amministrativo per l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti al di sotto della predetta soglia. L'effetto di tali innovazioni è in concreto quello di far sì che una vastissima platea di persone, molte delle quali di giovane età, viene a essere potenzialmente destinataria dei meccanismi sanzionatori sopra richiamati. In altri termini, la scelta contenuta nel disegno di legge governativo significa esporre al rischio di criminalizzazione una larghissima fascia di una intera generazione di persone con tutte le implicazioni negative che sono inevi-

tabilmente connesse con un intervento punitivo la cui portata potenziale è vistosamente sproporzionata e sovradimensionata.

Rinuncia infine ad illustrare gli emendamenti 48.3 e 48.4.

Il senatore CAVALLARO (*Mar-DL-U*) aggiunge la sua firma all'emendamento 48.3.

Il relatore TREDESE (*FI*) esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 48.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2953**Art. 37.****37.1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 60 ivi richiamato, primo periodo, dopo le parole: «alle tabelle» inserire le seguenti: «I, II, III, IV e V».

37.2

TREDESE, TIRELLI, relatori

Al comma 1, capoverso 1 dell'articolo 60 ivi richiamato, ultimo periodo, sopprimere le parole: «e a due anni per le farmacie aperte al pubblico e delle farmacie ospedaliere».

37.3

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, ai capoversi 2, 3 e 7 dell'articolo 60 ivi richiamato, sostituire le parole: «alla tabella II, sezioni A, B e C» con le seguenti: «alle tabelle I, II, III, IV e V».

37.4

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, al capoverso 2 dell'articolo 60 ivi richiamato, sostituire le parole: «alla tabella II, sezioni A, B e C» con le seguenti: «alle tabelle I, II, III, IV e V».

37.5

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, al capoverso 3 dell'articolo 60 ivi richiamato, sostituire le parole: «alla tabella II, sezioni A, B e C» con le seguenti: «alle tabelle I, II, III, IV e V».

37.6

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, al capoverso 7 dell'articolo 60 ivi richiamato, sostituire le parole: «alla tabella II, sezioni A, B e C» con le seguenti: «alle tabelle I, II, III, IV e V».

37.8

TREDESE, TIRELLI, relatori

Al comma 1, capoverso 7 dell'articolo 60 ivi richiamato, dopo la parola: «operativa», sostituire la parola: «e» con la seguente: «è».

37.7

TREDESE, TIRELLI, relatori

Al comma 1, alla rubrica dell'articolo 60 ivi richiamato, sopprimere le parole: «e registro di carico e scarico».

Art. 39.**39.1**

TREDESE, TIRELLI, relatori

Al comma 1, lettera b), al capoverso 1 dell'articolo 62 ivi richiamato, sostituire la parola: «delle» con la seguente: «dalle».

39.2

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Al comma 1, lettera b) al capoverso 1 dell'articolo 62 ivi richiamato, sostituire le parole: «alla tabella II, sezioni A, B e C» con le seguenti: «alle tabelle I, II, III, IV e V».

Art. 40.**40.1**

TREDESE, TIRELLI, relatori

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «al comma 3» inserire le seguenti: «le parole: "deve essere" sono sostituite dalla seguente: "e"».

Art. 41.**41.1**

TREDESE, TIRELLI, relatori

Al comma 1, dopo le parole: «testo unico» inserire le seguenti: «, le parole: "devono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono"».

Art. 44.**44.1**

TREDESE, TIRELLI, relatori

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al comma 1, dell'articolo 68 del testo unico aggiungere in fine il seguente periodo: "Si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 1000 a euro 6000, qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri"».

44.2

ULIVI, DANZI, DEMASI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Al comma 1, dell'articolo 68 del testo unico aggiungere in fine il seguente periodo: "Qualora le irregolarità riscontrate siano relative a violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri, si applica la sanzione amministrativa della somma da euro 1000 a euro 6000"».

Art. 46.**46.1**TREDESE, TIRELLI, *relatori*

Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «comma 12» inserire le seguenti: «, le parole:» "le esporta" sono sostituite dalle seguenti: «effettua operazioni di importazione, esportazione o transito"».

Art. 47.**47.1**

BETTONI BRANDANI, DI GIROLAMO, MASCIONI, LONGHI

Sopprimere l'articolo.

Art. 48.**48.1**

DI GIROLAMO, MASCIONI, BETTONI BRANDANI, LONGHI

Sopprimere l'articolo.

48.2

CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, ZANCAN

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

48.3

MARITATI, CALVI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 01 con il seguente:

«01. Lo Stato italiano vieta l'abuso o qualunque impiego diverso dall'uso personale non preventivamente autorizzato di qualunque sostanza stupefacente o psicotropa indicata nel presente testo unico. Lo Stato italiano non considera l'uso non autorizzato ai sensi del presente testo unico delle sostanze stupefacenti o psicotrope come un diritto della persona. Lo Stato italiano non considera penalmente perseguibile l'uso personale delle sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nel presente testo unico e tuttavia con campagne informative e sociali si impegna a combattere la diffusione e l'utilizzo, anche personale, delle sostanze indicate nelle tabelle di cui all'articolo 13».

48.4

CALVI, MARITATI, BRUTTI Massimo, BISCARDINI, ZANCAN

Al comma 1, lettera a), capoverso 01, dopo le parole: «Sono vietati l'uso» inserire le seguenti: «, ad eccezione di quello personale».

COMMISSIONI 6^a e 10^a RIUNITE

6^a (Finanze e tesoro)

10^a (Industria, commercio e turismo)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

16^a Seduta

Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
PONTONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa; dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; del disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Grandi ed altri

(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e di depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le imprese di investimento

(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi da società italiane o estere

(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti di strumenti finanziari

– e petizione n. 808 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore CANTONI (*FI*), il quale premette che svolgerà considerazioni a titolo personale e non in qualità di capogruppo di Forza Italia in Commissione Finanze e tesoro.

Esprime un giudizio complessivamente critico sul disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, in quanto insufficiente a rispondere alle esigenze di trasparenza del mercato finanziario e inadeguato al livello di sviluppo dell'economia italiana: preannuncia pertanto il proprio voto contrario nel caso il testo non dovesse essere modificato. Ritenendo opportuno soprassedere a compiere valutazioni analitiche sulle recenti vicende relative a operazioni di acquisizione di due dei principali istituti di credito italiani, dalle quali emerge con chiarezza la necessità di una maggiore trasparenza del mercato (come appare sancito dall'intervento della Consob sulla vicenda Antonveneta), reputa altresì non condivisibile il contrasto all'ingresso nel settore creditizio e finanziario nazionale di soggetti operanti nell'ambito dell'Unione Europea in nome di una salvaguardia delle prerogative del Paese.

Rileva poi come l'intervento legislativo dovrebbe essere improntato essenzialmente alla tutela dei risparmiatori, richiamando i notevoli effetti pregiudizievoli prodotti a danno degli stessi dai recenti scandali finanziari, i quali dovrebbero indurre all'elaborazione di severe misure normative. Sottolinea peraltro criticamente il ritardo con cui il legislatore sta procedendo all'introduzione di nuove norme sul settore del risparmio, a differenza di quanto avvenuto negli Stati Uniti, individuandone le cause nel peculiare contesto economico e finanziario del Paese e nei rapporti instauratisi tra i settori imprenditoriale, da un lato, e creditizio e finanziario dall'altro. Si assiste, infatti, all'emergere di nuovi protagonisti finanziari e imprenditoriali in un contesto di grande opacità e finanche di illegalità, senza che vengano attivati meccanismi di controllo ovvero senza una valutazione delle reali dinamiche delle strategie finanziarie. Di contro, grandi realtà economiche e produttive, in una situazione di significativa difficoltà, ottengono credito dalle banche. Occorre riflettere sulle conseguenze di tali intrecci, soprattutto guardando agli interessi dei risparmiatori. Come osservato da molti commentatori, infatti, il modello del capitalismo italiano, definibile «bancocentrico» per il ruolo svolto dal sistema bancario (non equilibrato, oltretutto, dall'attività di investitori istituzionali), mostra i segni di un progressivo indebolimento. Tra i principali fattori di crisi del sistema economico del Paese, c'è sicuramente la tendenza alla delocalizzazione produttiva, che determina effetti estremamente dannosi anche per il Mezzogiorno, nonché alla deindustrializzazione, come

emerge dalle esperienze registratesi in relazione alle principali imprese industriali. In tale contesto, l'assetto del sistema bancario risulta di particolare delicatezza, e solo la sussistenza di regole certe e una vigilanza imparziale sul rispetto delle stesse possono garantire il perseguimento di strategie di sostegno all'imprenditoria nazionale, mentre l'acquisizione delle banche italiane da parte di soggetti stranieri rischia di ridurre gli istituti di credito nazionali a veicoli di collocamento di prodotti bancari esteri.

L'oratore sottolinea poi la contestualità tra l'*iter* del disegno di legge e le già citate operazioni di acquisizione di banche nazionali quali Antonveneta e Bnl: teme che alcune prese di posizione su tali vicende possano delegittimare il ruolo del Parlamento, chiamato, invece, a valutare gli effetti delle disposizioni in tema di tutela dei risparmiatori. Ritiene, infatti, che il legislatore non possa rimanere inerte a fronte di cambiamenti di scenario e di protagonisti di enorme portata per il sistema nel suo complesso. Di contro, appare sterile la difesa dello *status quo* e l'accentuata attenzione alle prerogative della Banca d'Italia.

Passando ad analizzare le disposizioni di maggior rilievo del disegno di legge e, in particolare, le norme sul governo societario, l'oratore commenta la previsione che almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In merito a tale aspetto, non condivide le critiche avanzate da coloro che preferirebbero gli amministratori indipendenti al posto degli amministratori di minoranza poiché, a suo giudizio, è piuttosto arduo parlare di professionisti indipendenti in un contesto nel quale emergono relazioni di tipo corporativo e intrecci consociativi. Di tale contesto, a suo giudizio, costituiscono un elemento altamente esemplificativo le fondazioni bancarie, le quali, come è noto, sono state ormai ripudiate come strumento giuridico anche da colui che ne aveva proposto l'istituzione.

Il governo societario rappresenta un nodo essenziale per ridare credibilità al sistema, per cui appare utilissimo, in tale direzione, il rafforzamento del ruolo della minoranza azionaria nei consigli di amministrazione, nonché negli organismi di vigilanza e nel collegio sindacale. A suo parere, infatti, solo la previsione di regole certe ed inequivoche può ribaltare una situazione nella quale, purtroppo, il possesso dei requisiti di onorabilità personale non sembra un valido riparo da comportamenti non trasparenti, se non illeciti.

L'obiettivo di estendere la trasparenza delle decisioni imprenditoriali e quindi la leggibilità dei comportamenti da parte dei singoli risparmiatori impone una severa regolamentazione delle modalità di ricorso al pubblico risparmio per quelle società che hanno collegamenti, in qualsiasi modo definiti dalla legge, con imprese la cui sede ricade nei Paesi che non garantiscono la trasparenza della costituzione e della situazione patrimoniale e finanziaria delle società. Si tratta di una questione particolarmente delicata, poiché l'esperienza delle obbligazioni collocate presso i singoli risparmiatori sul mercato italiano emesse da imprese poi in *default* ha ampiamente dimostrato come l'opacità di tali collegamenti abbia consentito operazioni virtualmente illecite.

Altro capitolo di grande rilievo è costituito dalla disciplina dei conflitti di interesse che si presentano tra banche e imprese: in tale ambito il disegno di legge pone dei limiti apprezzabili per quanto riguarda la concessione di credito in favore di azionisti di banche o esponenti bancari.

Nella stessa condivisibile direzione vanno le norme che assegnano alla Consob il potere di stabilire disposizioni finalizzate a prevenire l'insorgere di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento. E tuttavia, l'obbligo di prestare servizi di investimento da parte di strutture organizzative distinte da quelle deputate all'esercizio dell'attività bancaria può costituire un utile strumento e va tenuto presente, soprattutto da parte dei relatori e del rappresentante del Governo, che l'apparato sanzionatorio a corredo di tale obbligo non costituisce un valido deterrente. D'altro canto, come l'esperienza insegna, l'adozione di sanzioni amministrative rischia di essere inefficace, poiché il valore delle sanzioni pecuniarie è molto inferiore ai danni che si possono arrecare ai risparmiatori per la violazione delle norme sul conflitto di interesse.

Identica osservazione può essere fatta per la previsione obbligatoria della redazione del prospetto, anche da parte delle banche, all'atto del collocamento di titoli obbligazionari: senza una specifica prescrizione circa la chiarezza e la trasparenza effettiva del prospetto informativo anche tale norma rischia di essere inefficace.

Dopo aver sottolineato il rilievo delle disposizioni concernenti i depositi giacenti presso le banche, l'oratore si dichiara scettico sull'effettiva validità delle norme in tema di finanza etica, in assenza di un soggetto terzo autorevole e indipendente in grado di garantire comportamenti eticamente irreprensibili.

Il disegno di legge, prosegue l'oratore, reca al Titolo IV disposizioni concernenti le autorità di vigilanza: a suo parere si tratta di un punto di debolezza del disegno di legge, poiché non viene affrontata la questione della proliferazione delle autorità di controllo e vigilanza sul comparto del risparmio in generale, e viene sostanzialmente mantenuto lo *status quo*. Del resto, il modello italiano non appare in linea con le scelte compiute all'estero, soprattutto nei Paesi del nord Europa. Pur non volendo in alcun modo muovere accuse a coloro che hanno guidato o guidano le autorità di vigilanza e di controllo, ritiene essenziale richiamare l'attenzione dei commissari e del Governo sulle scelte compiute dalla Camera dei deputati. A suo giudizio occorre infatti affrontare nuovamente la questione della competenza della Banca d'Italia in tema di controllo del rispetto dei principi di concorrenza nel settore bancario, per giungere ad assegnare tale compito all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Tale scelta assume un valore dirimente rispetto alle decisioni che il Parlamento è chiamato a compiere a fronte delle vicende che caratterizzano attualmente i mercati finanziari. Anche la questione del mandato a termine del Governatore della Banca d'Italia – problematica che prescinde totalmente dalla valutazione sull'operato dell'attuale Governatore o dei suoi predecessori – appare ormai ineludibile, soprattutto se posta a confronto con il potere sostanzialmente indiscutibile e monocratico assegnato a colui

che guida la Banca d'Italia. Affida peraltro alla valutazione delle Commissioni l'individuazione dello strumento più idoneo per superare tale anomalia.

In conclusione, osserva che rimane ancora impregiudicata la questione se le norme in discussione avrebbero mai potuto evitare il verificarsi degli scandali finanziari degli ultimi anni, e tuttavia rimarca il dovere del Parlamento di impedire una deriva verso comportamenti opachi e illeciti che rischiano di imprigionare definitivamente l'economia nazionale.

Il presidente PONTONE, dopo aver informato che gli interventi di replica dei relatori e del Governo si svolgeranno nella seduta di mercoledì 18 maggio, propone alle Commissioni di fissare per martedì 24 maggio il termine per la presentazione di emendamenti.

Dopo l'intervento del senatore SEMERARO (AN), relatore per la Commissione Industria, le Commissioni convengono sull'ulteriore proposta del presidente PONTONE di fissare per giovedì 26 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

514^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Ventucci e per l'interno D'Alì.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(1936) EUFEMI ed altri. – Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali

(Esame e rinvio)

Il relatore MAFFIOLI (*UDC*) ricorda che il disegno di legge in titolo nasce dall'esigenza di dare compiuta soluzione legislativa al problema degli insegnanti dipendenti dalle amministrazioni comunali, una questione annosa per la soluzione della quale erano già stati promossi numerosi tentativi nell'ambito dei provvedimenti approvati in materia scolastica e di recente nella legge finanziaria per il 2003.

In coerenza con la finalità, recepita dal Parlamento con la legge 3 maggio 1999, n. 124, di trasferire tutto il personale scolastico degli enti locali allo Stato, il disegno di legge porta a compimento il processo, con una norma che sancisce il passaggio degli insegnanti dipendenti dalle amministrazioni comunali nei ruoli del personale scolastico dello Stato e rende uniformi i rapporti di lavoro all'interno della scuola, valorizzando la professionalità degli insegnanti, con indubbi benefici per la qualità del servizio scolastico.

Infine, ritiene che si possa individuare un'adeguata copertura per finanziare il provvedimento, tenendo conto che, se da un lato aumenta la spesa dello Stato, dall'altro si riducono i trasferimenti che lo Stato eroga ai comuni dai quali dipendono gli insegnanti di cui si tratta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2633) SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno

(3053) Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente PASTORE avverte che sono stati presentati nuovi emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.

Propone, quindi, che il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti ai nuovi emendamenti sia fissato alle ore 13 di martedì 17 maggio.

La Commissione conviene.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2633, assunto a base dell'esame già pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 4 maggio e di quelli nuovi, pubblicati con il presente resoconto.

Il senatore MAFFIOLI (*UDC*) ritira l'emendamento 01.1 e dà per illustrato l'emendamento 01.2.

Dà conto, quindi, dell'emendamento 01.3, volto a ripristinare una forma di controllo del Consiglio comunale sulle delibere della Giunta mediante richiesta di illustrazione e discussione innanzi all'assemblea, ferma la facoltà della Giunta di confermare o revocare il provvedimento.

Il relatore FALCIER (*FI*) illustra gli emendamenti 1.100 e 1.200, tendenti a prevedere la sospensione e non la cessazione dall'incarico di consigliere per chi assuma la carica di assessore in modo che, venendo meno questa carica, possa essere riassunta quella elettiva di consigliere.

Illustra anche l'emendamento 1.0.100, diretto a esentare dalla raccolta delle firme per la presentazione delle candidature le forze politiche che abbiano già rappresentanti eletti nelle Camere o nel Parlamento europeo.

Il senatore BASSANINI (*DS-U*), illustrando gli emendamenti presentati dalla sua parte politica, manifesta la disponibilità ad affrontare una serie di questioni che già sono state affrontate in Commissione, anche estranee all'oggetto principale del disegno di legge in titolo. In tal senso, si riserva di presentare ulteriori proposte di modifica se, come auspica, sarà fissato un nuovo termine per la proposizione di emendamenti.

In particolare, ritiene che debbano essere difese le modifiche legislative che sono state introdotte nel corso degli anni '90, evitando di incor-

rere nuovamente nei rischi di degenerazioni assembleariste o di cogestione tra Giunta e Consiglio nell'attività degli enti locali.

A suo avviso, si dovrebbe stabilire un nuovo equilibrio in modo da valorizzare l'attività delle assemblee elettive in particolare a fini di controllo, di indirizzo e di «normazione» per quello che riguarda i diritti dei cittadini e i rapporti di questi con l'amministrazione.

In proposito, mentre giudica inopportuno il ripristino di controlli preventivi esterni sugli enti locali, ritiene che sia necessario stabilire dei rigorosi controlli interni, sia sotto il profilo della gestione, sia da parte del Consiglio comunale o provinciale.

Per quanto riguarda l'aspetto strettamente elettorale, gli emendamenti presentati dalla sua parte sono volti a contrastare il tentativo di eliminazione del doppio turno. Infatti, a suo avviso, quel sistema consente la formazione di coalizioni omogenee sebbene comporti una minore partecipazione degli elettori nella seconda fase. La previsione di un turno unico finirebbe invece per estendere agli enti locali gli effetti negativi che produce il sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato, cioè una frammentazione delle forze politiche che spesso si organizzano in coalizione senza avere un vero programma comune.

Si sofferma, infine, su alcuni emendamenti presentati dal senatore Passigli, volti a prevedere che la presentazione delle candidature preceda il deposito delle firme, anche per evitare il rischio di comportamenti disinvolti, se non illegali, posti in atto per far fronte agli adempimenti connessi alla presentazione delle liste in termini a suo avviso eccessivamente rigidi.

Conclude, sottolineando che la contrarietà alla soppressione del doppio turno rappresenta un aspetto decisivo per la sua parte politica, che potrebbe orientarsi a votare in senso contrario anche qualora vi fosse un consenso su altre questioni.

Il presidente PASTORE illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2, che, rispettivamente per il comune e per la provincia, fissano al 40 per cento la soglia dei voti validi espressi a favore di un candidato oltre la quale non si procede al secondo turno elettorale.

Dà conto poi dell'emendamento 1.0.600, recante una nuova disciplina dei limiti e della pubblicità delle spese elettorali dei candidati a sindaco nei comuni maggiori e dei candidati a presidente della provincia; illustra, infine, l'emendamento 1.0.700, che reca nuove norme in materia di liste elettorali, escludendo dalle operazioni di autenticazione delle firme gli esponenti politici che, come si è visto in occasione delle recenti elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, non offrono adeguate garanzie essendo direttamente interessati agli adempimenti previsti dalla legge elettorale.

Il senatore VILLONE (*DS-U*) dichiara la propria adesione alle considerazioni svolte dal senatore Bassanini.

Il senatore SCARABOSIO (*FI*) sottolinea l'opportunità di approvare gli emendamenti 01.2 e 01.3, in modo da riequilibrare i rapporti fra le giunte e le assemblee elettive negli enti locali.

Dà, quindi, per illustrati i rimanenti emendamenti a sua firma.

Il sottosegretario D'ALÌ, a nome del Governo, si riserva di esprimere un parere sugli emendamenti in esame e sulle ulteriori proposte di modifica che saranno presentate in seguito.

Informa la Commissione che lo schema di decreto legislativo con cui il Governo eserciterà la delega prevista dalla legge n. 131 del 2003, di attuazione delle modifiche al Titolo V della Costituzione, sarà portato all'attenzione del Consiglio dei ministri entro la fine del mese e pertanto sarà presto presentato all'attenzione delle Commissioni parlamentari. Tuttavia il Governo manifesta la propria disponibilità ad affrontare anche in sede di esame dei disegni di legge in titolo una serie di temi riguardanti l'organizzazione degli enti locali. In particolare, ritiene meritevole di attenzione il contenuto dell'emendamento 1.0.2000, che prevede una delega al Governo per rivedere, armonizzare e semplificare l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

Infine, osserva che la discussione di ulteriori temi, oltre a quelli connessi strettamente al sistema elettorale, potrà indurre a prendere in considerazione anche la materia del limite al numero di mandati dei sindaci.

Il presidente PASTORE propone di fissare un nuovo termine per la presentazione di eventuali ulteriori emendamenti al disegno di legge in titolo, anche in considerazione dell'esigenza rilevata dal senatore Bassanini.

La Commissione conviene e il nuovo termine è stabilito per le ore 13 di martedì 17 maggio; entro tale termine potranno essere proposti anche gli eventuali subemendamenti agli emendamenti già presentati fino a oggi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(993) PASTORE ed altri. – Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio 2004: prosegue la trattazione dell'esame degli emendamenti, riferiti al nuovo testo del relatore assunto a base dell'esame, pubblicati rispettivamente il 28 gennaio 2004 e il 2 ottobre 2003.

Il presidente PASTORE comunica che il relatore ha presentato l'emendamento 1.100, pubblicato in allegato al resoconto, volto a garantire che dall'approvazione del disegno di legge in esame non possono derivare oneri finanziari.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, in assenza dei proponenti, gli emendamenti da 1.2 a 1.5 sono dichiarati decaduti. Con il parere favorevole del sottosegretario VENTUCCI, l'emendamento 1.100 viene posto in votazione e approvato.

In assenza dei rispettivi proponenti sono quindi dichiarati decaduti gli emendamenti da 2.7 a 2.4, mentre l'emendamento 2.15 è posto in votazione e risulta approvato.

Dichiarati decaduti gli emendamenti da 2.10 a 2.11, l'emendamento del relatore 2.1 viene posto in votazione e approvato; previo parere favorevole del rappresentante del Governo, anche l'emendamento 2.6 viene approvato con successiva votazione mentre l'emendamento 3.3 è dichiarato precluso.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 933, nel testo che risulta dalle modifiche approvate.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2633**Art. 1.****1.0.1000**

MENARDI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Per la realizzazione delle opere previste dal piano degli interventi Piemonte 2006, ai sensi dell'articolo 21 della legge 1° agosto 2002, n. 166, il Comune di Limone Piemonte è autorizzato per l'anno 2005 a contrarre indebitamento fino ad un massimo del 25% dei primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui e comunque nel limite di spesa di euro 250.000 in deroga a quanto previsto con il comma 44 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al relativo onere pari ad euro 250.000 per l'anno 2005 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità revisionale di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.2000

SCARABOSIO, MAFFIOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. ...-bis.

(Delega al Governo in materia di semplificazione di tributi locali)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto alla revisione, armonizzazione e semplificazione, con effetto dal 1° gennaio 2006, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazioni spazi ed aree pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) soppressione dell'imposta sulla pubblicità, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, del canone sostitutivo dell'imposta comunale sulla pubblicità e del canone sostitutivo della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;

b) concentrazione in un'unica obbligazione fiscale ed in un'unica modalità di prelievo delle fattispecie attualmente costituenti presupposto impositivo di più tributi e canoni;

c) eliminazione di duplicazioni amministrative e snellimento delle procedure gestionali dei prelievi con conseguente revisione ed armonizzazione della disciplina autorizzatoria o concessoria contenuta nella normativa vigente, atta a consentire, regolare e attuare l'esercizio dell'attività di pubblicità esterna e di occupazione di suolo pubblico con attività produttive;

d) previsione dell'assoggettamento al nuovo tributo di aree aperte al pubblico con impianti destinati all'effettuazione della pubblicità esterna;

e) mantenimento del regime delle attuali esenzioni vigenti per i canoni e i tributi soppressi;

f) soggettività passiva solidale al pagamento della nuova tassa per quanto concerne gli impianti pubblicitari, da parte di chi dispone dell'impianto e di chi lo utilizza per diffondere il messaggio pubblicitario;

g) revisione ed armonizzazione del procedimento di accertamento e riscossione finalizzata alla maggiore efficienza, efficacia e semplificazione delle procedure;

h) accelerazione delle fasi contenziose relative ai prelievi, ai rimborsi e omogeneizzazione dei giudizi;

i) ridefinizione delle tariffe nel principio della salvaguardia del prelievo attualmente realizzato dalle amministrazioni locali con i tributi soppressi dalla presente norma;

j) determinazione forfetaria della tassa per l'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprasuolo comunale con linee elettriche, cavi, condutture e simili;

k) previsione di una tariffa massima, anche forfetaria, per la concessione all'utilizzazione degli spazi comunali, commisurata alla superficie dell'occupazione ed alla sua durata, con articolazione delle tariffe secondo il beneficio economico ritraibile, coerente con i vigenti livelli tariffari stabiliti dalle norme in materia di occupazione spazi ed aree pubbliche, imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, prevedendo differenziazioni in relazione al numero degli abitanti dei comuni e maggiorazione in ragione della differente importanza economica delle zone del territorio comunale, razionalizzando le attuali fattispecie imponibili;

l) determinazione delle sanzioni e delle modalità di repressione di occupazioni abusive di suolo pubblico o di collocazione di strutture, impianti ed altro privi di autorizzazione o concessione;

m) revisione e armonizzazione della normativa in tema di pubbliche affissioni;

n) abrogazione espressa delle norme incompatibili con le disposizioni di attuazione della presente delega;

o) revisione di una disciplina transitoria che regoli i contratti in corso tra i comuni e i soggetti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo 15 novembre 1997 n. 446;

p) rideterminazione dei requisiti comprovanti l'idoneità finanziaria, tecnica ed organizzativa delle società preposte alla gestione delle attività di liquidazione accertamento e riscossione dei tributi e delle attività propeedeutiche e complementari.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare oneri per il bilancio dello Stato.

3. Per i due anni successivi alla data di scadenza dell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive, nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore coordinamento delle disposizioni vigenti».

1.0.3000

PASSIGLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Nuove norme per la sottoscrizione di liste da parte degli elettori)

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, il decimo comma è sostituito dal seguente: "la lista dei candidati deve essere presentata alla segreteria del comune dalle ore 8 del quarantesimo giorno alle ore 12 del trentanovesimo giorno antecedenti la data della votazione. Entro quindici giorni dal trentanovesimo giorno antecedente la data della votazione devono essere presentati i relativi allegati";

b) all'articolo 90, al terzo comma, le parole: "con la pena dell'ammenda da 500 a 2000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da 1 a 3 anni, con una ammenda da 500 a 2000 euro e l'interdizione dai pubblici uffici"».

1.0.4000

PASSIGLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20 il primo comma è sostituito dal seguente: "Le liste dei candidati o le candidature nei collegi uninominali devono essere presentate unitamente agli atti di accettazione delle candidature e ai certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati per ciascuna Circoscrizione, alla Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale indicati nella Tabella A allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del 45° giorno alle ore 20 del 44° giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo per il periodo suddetto, la Cancelleria della Corte di appello o del Tribu-

nale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20";

b) all'articolo 20 il secondo comma è sostituito dal seguente: "Entro quindici giorni dal 44° giorno antecedente la data delle elezioni deve essere depositata la dichiarazione di presentazione delle candidature nei collegi uninominali e della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18".

All'articolo 100, al terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: "la reclusione da 1 a 3 anni e l'interdizione dai pubblici uffici"».

**EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO PROPOSTO
DAL RELATORE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 993**

Art. 1.

1.100

VALDITARA, *relatore*

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-bis. Per la partecipazione alle attività del CSLI non sono dovuti emolumenti né indennità.

4-ter. Il supporto tecnico e di segreteria per le attività del CSLI è assicurato dalle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza oneri aggiuntivi».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo. 3.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

474^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Antonino CARUSO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuliano.**La seduta inizia alle ore 14,30.***IN SEDE DELIBERANTE**

(3128) CALVI ed altri. – Applicabilità della legge 13 giugno 1942, n. 794, in materia di recupero degli onorari di avvocato nei confronti del cliente moroso, alle controversie aventi ad oggetto onorari per prestazioni professionali in materia penale, amministrativa e stragiudiziale

(Discussione e rinvio)

Riferisce, in sostituzione del relatore designato, senatore Ziccone, il presidente Antonino CARUSO (AN) il quale sottolinea come la proposta contenuta nel disegno di legge in titolo appaia senz'altro condivisibile, sia in quanto la stessa pone rimedio ad un'irragionevole disparità di trattamento fra la materia civile, da un lato, e quella penale, amministrativa e stragiudiziale dall'altro, estendendo a quest'ultimo ambito l'applicabilità del procedimento per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente, di cui agli articoli 28, 29 e 30 della legge n. 794 del 1942, sia in quanto l'estensione dell'applicabilità delle norme testè richiamate implica anche un significativo snellimento dei procedimenti per la liquidazione degli onorari degli avvocati e conseguentemente un alleggerimento dei carichi di lavoro relativi.

Ricorda infine che, nel corso dell'esame in sede referente, la 1^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in titolo, suggerendo peraltro una riformulazione dell'articolo 1. Al riguardo evidenzia le ragioni che hanno indotto la Commissione a non recepire il suggerimento avanzato dalla 1^a Commissione permanente, ragioni che si sostanziano nel fatto che la scelta sottesa al disegno di legge è stata, in luogo di quella pur possibile della novellazione della legge n. 794, quella

invece di introdurre nell'ordinamento una norma distinta che richiama, per la materia penale, amministrativa e stragiudiziale, l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 della già menzionata legge n. 794. Per quanto riguarda poi la portata applicativa della nuova disposizione non sembra poi che possa sorgere dubbio alcuno al riguardo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CALVI (*DS-U*), nel ribadire le ragioni a sostegno del disegno di legge in titolo di cui egli è primo firmatario, si riporta integralmente alle considerazioni testé svolte dal presidente Antonino Caruso.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*) esprime anch'egli una valutazione positiva sul disegno di legge in titolo, evidenziando come lo stesso, tra l'altro, contribuirà a facilitare la possibile soluzione delle controversie nella materia considerata mediante la procedura conciliativa prevista dall'articolo 29 della citata legge n. 794 del 1942. Concorda infine anche con le considerazioni, ricordate dal presidente Antonino CARUSO (*AN*), che hanno indotto, la Commissione a non recepire il suggerimento formulato dalla 1a Commissione permanente.

Sul disegno di legge esprimono poi una valutazione positiva anche il senatore Luigi BOBBIO (*AN*), il senatore CIRAMI (*UDC*), il senatore CENTARO (*FI*) e il senatore DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), a nome delle rispettive parti politiche.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), nell'esprimere anch'egli un giudizio favorevole sul disegno di legge in titolo, ritiene però opportuno richiamare l'attenzione su un problema specifico relativo all'articolo 1, e cioè sull'individuazione dell'organo giudiziario competente per i procedimenti per la liquidazione delle spese e degli onorari, ai sensi della citata legge n. 794 del 1942, con riferimento alla materia stragiudiziale. Osserva infatti che in tale ipotesi il disposto dell'articolo 28 della legge richiamata non sembra suscettibile di un'applicazione immediata.

Sulla questione da ultimo sollevata dal senatore Legnini si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il sottosegretario GIULIANO – che prospetta un possibile intervento modificativo sull'articolo 1 del disegno di legge volto a tener conto del profilo problematico da ultimo evidenziato – il senatore CALVI (*DS-U*) – che ricorda come la finalità perseguita dal disegno di legge sia essenzialmente quella di una equiparazione, per gli aspetti considerati, della materia penale, amministrativa e stragiudiziale a quella civile – e il presidente Antonino CARUSO (*AN*), che prospetta anch'egli una possibile riformulazione dell'articolo 1 del disegno di legge volta a tener conto dell'aspetto problematico testé evidenziato dal senatore Legnini.

Su proposta del presidente Antonino CARUSO (AN), facente funzioni di relatore, la Commissione conviene quindi di fissare alle ore 17 di venerdì 13 maggio 2005 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il presidente Antonino CARUSO (AN) rinvia infine il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 15,15.

475^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La seduta inizia alle ore 21.

IN SEDE CONSULTIVA

(3344-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Delege al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente Antonino CARUSO (AN) il quale illustra brevemente le principali modificazioni apportate dalla Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge in titolo, soffermandosi sui profili che investono la competenza della Commissione e, in particolare, sulla soppressione della lettera d) del comma 6 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione contenente, nella formulazione licenziata dal Senato, la delega al Governo a modificare la disciplina dei reati di bancarotta. Al riguardo, come è evidente dalla natura dell'intervento effettuato, l'altro ramo del parlamento si è orientato nel senso di espungere totalmente il tema della revisione della disciplina dei reati fallimentari dall'ambito del provvedimento sulla competitività.

Si apre il dibattito.

Il senatore CAVALLARO (Mar-DL-U) è dell'avviso che assai opportunamente, in merito al tema della riforma della disciplina dei reati di bancarotta, la Camera dei deputati abbia scelto di escludere questo tema da

quelli sui quali interviene il disegno di legge di conversione del decreto legge in titolo. Si tratta, infatti, di una materia che, dal punto di vista metodologico, appare inaccettabile venga affrontata in sede di esame di un disegno di legge di conversione e ciò, a maggior ragione, se si considera che in questa sede il governo ha fatto ricorso allo strumento della questione di fiducia per conferirsi una delega nella materia considerata. Non possono esservi dubbi sul fatto che si tratta di un modo di procedere improprio, improvvido e ai limiti della costituzionalità.

Per quanto riguarda poi il merito delle soluzioni delineate nel testo licenziato dal Senato in prima lettura, le stesse non solo sono da ritenersi non condivisibili sotto il profilo tecnico e sistematico, ma va sottolineato altresì come la significativa attenuazione del giudizio di disvalore delle condotte penalmente rilevanti in materia fallimentare che tali soluzioni esprimevano, sul piano della comunicazione istituzionale, appariva e appare un messaggio radicalmente sbagliato.

Il senatore FASSONE (*DS-U*) esprime una valutazione positiva sulle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di conversione in titolo per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione giustizia, anche con specifico riferimento all'intervento che ha fatto salva, in relazione all'articolo 5 del decreto legge, la piena applicabilità dei vincoli previsti dalla normativa in materia ambientale. Ribadisce peraltro il giudizio negativo sul complesso del provvedimento in titolo.

Il senatore ZANCAN (*Verdi-Un*), dopo aver anch'egli espresso condivisione per l'intervento della Camera dei deputati in materia ambientale cui ha testé fatto riferimento il senatore Fassone sottolineando come nessuna situazione – pur di carattere straordinario – possa giustificare un'attenuazione dell'operatività dei relativi strumenti di tutela, si sofferma sulla tematica dei reati fallimentari manifestando anche in questo caso una valutazione positiva per la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento. Tale modifica consente sostanzialmente un ritorno alla situazione precedente all'esame del decreto legge in titolo, situazione che si era caratterizzata per l'avvio, proprio nell'ambito della Commissione giustizia del Senato, di un costruttivo confronto sulla problematica di una riforma della disciplina in tema di bancarotta, confronto che peraltro non aveva ancora portato ad una conclusione condivisa.

Per quanto riguarda poi il merito delle soluzioni che erano state adottate in prima lettura dal Senato, ribadisce le ragioni, da lui già espresse, alla luce delle quali tali soluzioni apparivano e appaiono assolutamente non convincenti. In primo luogo, il testo approvato dal Senato non individuava un ragionevole periodo di tempo precedente al manifestarsi dello stato di insolvenza – periodo comunque da fissarsi in una misura non inferiore a tre anni – nel quale attribuire rilievo alle condotte suscettibili di incidere negativamente sul patrimonio dell'impresa. Non può infatti non giudicarsi del tutto irragionevole una previsione normativa che nel sanzio-

nare le ipotesi di bancarotta non tiene conto del fatto che i comportamenti a tal fine rilevanti normalmente non possono che risalire ad un momento in cui l'impresa stessa è *in bonis*. Ugualmente non condivisibile appariva poi la mancanza di una specifica attenzione, sul piano sanzionatorio, per i fatti di bancarotta posti in essere da soggetti aventi posizioni di responsabilità nella gestione di società quotate in borsa, profilo questo al quale egli attribuisce un'importanza essenziale.

Dal punto di vista del metodo, infine, la delicatezza e la complessità delle problematiche penalistiche, in generale, e di quelle attinenti la materia della bancarotta, in particolare, rendevano e rendono del tutto inaccettabile l'ipotesi che sulle stesse possa intervenire in sede di esame del disegno di legge di conversione di un decreto legge.

Il PRESIDENTE relatore formula quindi una proposta di parere favorevole, per le parti di competenza della Commissione giustizia, in ordine alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge di conversione del provvedimento di urgenza in titolo.

Dopo che i senatori Luigi BOBBIO (*AN*), CENTARO (*FI*), VANZO (*LP*), CALLEGARO (*UDC*) e DALLA CHIESA (*Mar-DL-U*), hanno annunciato, a nome dei rispettivi gruppi, il voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal Presidente-relatore e dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva infine la predetta proposta di parere.

La seduta termina alle ore 21,30.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

234^a Seduta

Presidenza del Presidente

PROVERA

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Antonione.

La seduta inizia alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente PROVERA prima di dare inizio ai lavori, rivolge un saluto di benvenuto al senatore Nessa, entrato a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Giuliano.

IN SEDE REFERENTE

(3323) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (LP) il quale rileva innanzitutto che quello in ratifica costituisce il primo Accordo con la Repubblica kirghiza. Esso consente di poter formalizzare una serie di rapporti tra l'Amministrazione italiana e le autorità diplomatiche del Kirghizistan e si inserisce nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione del trattato stesso e da ulteriori, prossime intese.

L'Accordo raggiunto prevede l'individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione.

Esso costituisce un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi. Gli aspetti più qualificanti dell'Accordo sono rappresentati da: la collaborazione nelle attività formative settoriali; l'apertura di uffici di rappresentanza turistica; non ul-

tima, la promozione delle attività di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico-culturali e lo scambio di esperti per la promozione del turismo consentirà di incrementare il *marketing* turistico nell'area, ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell'area stessa.

Passando ad illustrare brevemente le disposizioni dell'Accordo evidenzia in particolare l'articolo I che ne stabilisce le linee guida; l'articolo II che prevede lo scambio di esperti; l'articolo III che fissa alcune linee di collaborazione per la promozione turistica (missioni tecniche, scambio di materiale promozionale, uffici di rappresentanza turistica, salvaguardia di edifici storici, cooperazione in materia di legislazione turistica); l'articolo IV che prevede la collaborazione nella formazione professionale con concessione di borse di studio; l'articolo V che riguarda la realizzazione di programmi di ricerca; l'articolo VI volto a favorire lo sviluppo della cooperazione nell'ambito degli organismi internazionali; l'articolo VII il quale prevede riunioni bilaterali; infine, l'articolo VIII concernente l'entrata in vigore e la validità dell'Accordo e la soluzione delle controversie.

Muovendo dai rilievi svolti, ribadisce l'importanza dello sviluppo di un piano di formazione turistica specializzata, nonché di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l'applicazione dell'Accordo di cui sollecita una pronta ratifica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, e al decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, in materia di semplificazione delle procedure relative ai lavori, alle somministrazioni, ai servizi e alle spese in economia, nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (n. 469)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame e rinvio)

Introduce l'esame il presidente relatore PROVERA (LP) il quale espone alcune peculiarità del regolamento su cui la Commissione è chiamata ad esprimere parere: esso si compone di quattro articoli e persegue l'obiettivo di semplificare l'attività di cooperazione allo sviluppo condotta dal Ministero degli Affari Esteri.

Il relatore prosegue precisando che le attività di cooperazione allo sviluppo erano state escluse dalla disciplina di semplificazione amministrativa adottata in precedenza per due fondamentali ragioni: da una parte si teneva nel debito conto l'ipotesi di una riforma organica della cooperazione allo sviluppo; dall'altra, invece, si riteneva che l'attività di cooperazione dovesse mantenere delle peculiarità dovute, se non altro, all'organigramma del Ministero: reti consolari e diplomatiche e Direzione generale presso il Ministero.

L'articolo 1 definisce oggetto ed ambito di applicazione delle norme: si tratta, in sostanza, delle procedure relative alle somministrazioni, ai lavori, alle spese e ai servizi che possono farsi in economia, con riferimento all'attività di cooperazione internazionale disciplinata dalla legge 49 del 1987.

In particolare, l'articolo 2 estende la disciplina delle tecniche di rendicontazione anche per l'attività di cooperazione internazionale anche ai fondi accreditati presso le rappresentanze all'estero per il funzionamento delle unità tecniche locali e per le attività di gestione e cooperazione.

L'articolo 3 sancisce al comma 1, espressamente, l'applicabilità delle spese semplificate in economia anche agli interventi di cooperazione allo sviluppo. Il comma 2, invece, stabilisce l'applicabilità ai lavori in economia relativi all'attuazione delle iniziative di cooperazione internazionale, finalizzate ad interventi specifici che vengono puntualmente elencati: manutenzione, costruzione, demolizione e restauro, tra gli altri. Coerentemente, il comma 3 del medesimo articolo estende il limite di importo di applicazione delle procedure in economia per l'acquisizione dei beni e servizi di cui all'articolo 3, comma 1, del DPR n. 384 del 2001. Tale limite è di 130.000 euro con esclusione dell'IVA.

L'entrata in vigore del decreto in esame non importa spese aggiuntive per l'erario e dal parere espresso dalla Corte dei Conti a sezioni riunite emerge un generale favore per gli obiettivi di fondo che l'atto del Governo persegue; ma risultano anche alcune riserve che concernono, al comma 2 dell'art. 3 illustrato, la dettagliata individuazione di specifiche tipologie di lavori. La Corte dei Conti, tra l'altro ribadisce, l'eccezionalità del ricorso alle procedure in economia e richiama la propria giurisprudenza in materia.

Il relatore conclude precisando che il decreto sembra ascrivere al novero degli atti di semplificazione e snellimento dell'attività di cooperazione; più precisamente l'obiettivo è quello di omogeneizzare e unificare la disciplina per l'adozione dei provvedimenti amministrativi da parte di una stessa Amministrazione, in un quadro in cui, comunque, la disciplina organica prevista dalla l. n. 49/1987 sembra purtroppo, destinata a rimanere invariata.

Il relatore fa da ultimo presente che anche nel parere espresso dalla Corte dei Conti si adombra l'ipotesi della riforma della materia della cooperazione e si tiene in considerazione l'ipotesi di istituire un'Agenzia *ad hoc*; segno ulteriore, questo, che il problema della generale regolamentazione della materia non va abbandonato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore COLOMBO (*Misto*) ricorda come l'ipotesi di istituire una apposita agenzia sia una proposta risalente e sempre dibattuta. Si chiede se lo schema di decreto in esame precostituisca una qualche soluzione vincolante circa questa scelta di fondo che egli personalmente ritiene di non condividere.

Il senatore BOCO (*Verdi-Un*) interviene chiedendo delucidazioni sull'evolvere dell'esame sullo schema di decreto auspicando che, al di là del complesso e risalente tema dell'istituzione di un'agenzia, il provvedimento meriti un esame approfondito dal momento che innesta procedure di semplificazione di non poco conto in un settore delicato come quello dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

Il presidente PROVERA (*LP*) fornisce rassicurazioni sul prosieguo del dibattito che sarà certamente adeguato e profondo, ricordando come il termine per rendere il parere è fissato per il 4 giugno 2005; precisa poi come il parere che la Commissione è chiamata ad esprimere non sortisce esiti condizionanti per le proposte di modifica della disciplina generale sulla cooperazione allo sviluppo.

Il senatore ANDREOTTI (*Aut*) ricorda come il problema centrale dell'azione di cooperazione allo sviluppo italiana risieda nel ritardo con cui il paese si sta adoperando per il rispetto degli obiettivi del Millennio e, in particolare, per innalzare il rapporto tra l'ammontare di aiuto pubblico allo sviluppo e il prodotto interno lordo. Circa il contenuto dello schema di decreto, ritiene si debba accuratamente prendere in considerazione l'esaustivo e puntuale parere reso dalla Corte dei Conti. Anche alla luce di esso, egli rileva come non si possa abbassare la guardia sul rischio di fondo circa gli effetti delle semplificazioni delle procedure di spesa sulla necessaria trasparenza dell'attività di cooperazione e la gestione dei relativi fondi.

Dopo che il senatore COLOMBO (*Misto*) e il presidente relatore PROVERA (*LP*) hanno dichiarato di condividere i rilievi esposti dal senatore Andreotti, ha la parola il sottosegretario ANTONIONE. Questi si dice consapevole che il decreto in esame interviene a disciplinare una materia di particolare delicatezza e che l'estensione delle procedure di spesa in economia e della semplificazione amministrativa pongono rinnovate responsabilità di fronte all'amministrazione chiamata a gestire i fondi e le operazioni di cooperazione allo sviluppo. Precisa poi che il Governo approfondirà ancor più i rilievi svolti nei pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato, ricordando comunque come l'obiettivo di fondo che il provvedimento intende perseguire consista nel miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa di aiuto allo sviluppo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PROVERA rende noto che nella giornata di giovedì 19 maggio 2005 alle ore 14,30 si svolgerà l'audizione avanti le Commissioni congiunte di Camera e Senato del Commissario europeo per lo sviluppo e gli aiuti umanitari Louis Michel.

La seduta termina alle ore 16,30.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

167^a Seduta

Presidenza del Presidente

CONTESTABILE

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Costa e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il senatore ZORZOLI (FI) propone di effettuare una missione presso il 5° Stormo dell'Aeronautica militare, ubicato a Cervia, in provincia di Ravenna.

La Commissione delibera l'effettuazione della visita.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario MANTOVANO risponde all'interrogazione n. 3-01979 del senatore Pizzinato, rilevando che il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, cui spetta l'individuazione delle tecniche per l'approvvigionamento delle autovetture in uso ai nuclei radiomobili, ha fatto presente che per soddisfare le esigenze operative dei comandi di compagnia urbana, nel disimpiego del servizio di pattuglia mobile di zona ha deciso di adottare, nel 2003, l'autovettura «Stilo 1.9 JTD», quale classe «C1», in sostituzione di quella utilizzata precedentemente. Si tratta, infatti, di un'autovettura di prestazioni superiori in termini di affidabilità e *comfort* che, per le sue doti dinamiche di tenuta di strada e maneggevolezza garantisce una maggiore sicurezza sotto il profilo dell'allestimento.

Osserva quindi che il servizio di pattuglia mobile di zona differisce, per tipologia e per finalità, da quello radiomobile, ossia dedicato esclusi-

vamente al pronto intervento. Infatti, le pattuglie mobili di zona effettuano, nell'ambito della giurisdizione di competenza, vari servizi disposti dal comando di compagnia da cui dipendono per far fronte alle esigenze di prevenzione generale e di controllo del territorio, venendo impiegate per integrare il servizio di pronto intervento solo in seguito a particolari esigenze operative e concorrendo quindi a completare il dispositivo radiomobile dispiegato nell'area urbana, per il quale, come anche per i servizi di protezione e sicurezza personale, di norma vengono utilizzati altri tipi di autovetture.

Non risulta peraltro possibile adottare, come auspicato dall'interrogante, gli stessi accorgimenti in uso sulle autovetture Alfa 156, in servizio presso i Nuclei Radiomobili a bordo delle Stilo 1.9, in quanto il pannello divisorio penalizzerebbe l'abilità e la blindatura dei vetri e delle portiere appesantirebbe eccessivamente il veicolo.

Replica il senatore PIZZINATO (*DS-U*), ricordando che, nel corso dell'anno 2000, a nove compagnie dell'Arma dei Carabinieri operanti nei quartieri della capitale erano state affidate le autovetture «Alfa 156», dotate di dispositivi particolari (quali il divisorio tra la parte anteriore e posteriore dell'abitacolo, il bloccaggio delle portiere posteriori ed il parabrezza antiproiettile) non presenti sulle nuove auto fornite alle pattuglie mobili di zona, a riprova che, almeno in particolari contesti, sarebbe opportuno dotare tutte le pattuglie dell'Arma di opportuni sistemi di sicurezza, che le automobili di recente acquisizione non sono, a suo avviso, in grado di garantire.

Conclude dichiarandosi insoddisfatto delle delucidazioni ricevute.

Il sottosegretario COSTA risponde quindi all'interrogazione n. 3-02056 del senatore Castellani, ricordando che alle ore 18.45 circa del 10 aprile scorso, nella frazione di Baiano di Spoleto, all'interno dello stabilimento militare di munizionamento terrestre, per cause in corso di accertamento, si è verificata l'esplosione di una riservetta adibita allo stoccaggio delle bombe a mano da sottoporre a lavori di *refitting*. L'esplosione ha provocato alcuni danni strutturali agli edifici e ai reparti di lavorazione dello Stabilimento. L'onda d'urto, inoltre, ha interessato anche alcune abitazioni civili ubicate nelle vicinanze del comprensorio.

L'esito delle prime indagini è stato già riferito dalla Difesa all'autorità giudiziaria militare di Roma ed ordinaria di Spoleto, che accerteranno l'esatta dinamica dell'evento e le eventuali responsabilità ad esso connesse. Parallelamente, l'amministrazione militare ha istituito un'apposita commissione d'inchiesta interna, con lo scopo di individuare le cause dell'esplosione.

Sottolinea, quindi, che la scelta dei siti su cui dislocare i depositi munizionamento e le misure di sicurezza da predisporre sono tese sempre ad evitare pericoli per le aree abitate. Saranno in ogni caso attivate tutte le sedi opportune per l'assunzione dei provvedimenti necessari a risolvere i problemi conseguenti all'incidente, nonché la predisposizione di un piano

per garantire il funzionamento dello Stabilimento, che consenta anche per il futuro l'impiego di tutto il personale dipendente.

In tale quadro la Difesa ha chiesto al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei ministri di procedere tempestivamente alla emanazione degli atti necessari a fronteggiare l'emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992: in esito a tale richiesta, è stato promosso dal predetto Dipartimento un incontro di coordinamento con tutte le amministrazioni interessate, per la definizione delle iniziative da adottarsi in merito.

Infine, attesa la necessità di disporre urgenti misure finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo ed alla messa in sicurezza dei luoghi interessati, è in corso un'ordinanza della Protezione civile per la nomina di un commissario straordinario con il compito di sovrintendere alla situazione in oggetto, nonché di accertare, determinare e quantificare i danni causati dall'esplosione.

Replica il senatore CASTELLANI (*Mar-DL-U*) rilevando innanzitutto che, ad un mese di distanza dall'incidente, la Protezione civile non ha ancora emanato alcuna ordinanza. Pertanto, allo stato attuale delle cose si verserebbe in una situazione di grande incertezza, dato che non si saprebbe né quando i danni causati dall'esplosione potranno essere risarciti, né a quali risorse si attingerà per soddisfare i predetti risarcimenti.

Inoltre, sarebbe a suo avviso assai opportuno tutelare il futuro dello stabilimento di Baiano di Spoleto, salvaguardando i posti di lavoro attraverso il recupero di tutto il sito per l'attività produttiva.

Infine, si dovrebbero affrontare con la dovuta certezza i problemi relativi allo stoccaggio degli esplosivi e alla sicurezza degli stabili a ciò dedicati.

Conclude dichiarandosi parzialmente soddisfatto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

681^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466)

(Osservazioni alla 9^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 maggio scorso.

Il presidente AZZOLLINI chiede al Rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze se siano disponibili gli ulteriori chiarimenti richiesti sui profili finanziari dello schema in esame.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO lascia agli atti della Commissione delle note contenenti le informazioni richieste sul provvedimento in titolo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2005 (n. 476)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio).

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che il Governo, in merito allo schema in esame, si è riservato di fornire alcuni chiarimenti in ordine alla disponibilità delle somme assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, da ripartire per l'anno 2005, posto che, secondo l'interrogazione contabile del pertinente capitolo n. 7420 dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, tali somme sembrerebbero parzialmente già impegnate.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine ai chiarimenti richiesti sullo schema di decreto in esame, che reca la ripartizione del citato Fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 52 della legge n. 448 del 1998, precisa che l'impegno complessivamente rilevato sul capitolo n. 7420 dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, pari ad euro 657,2 milioni, si riferisce agli impegni assunti, ai sensi della vigente normativa contabile, a partire dall'anno di decorrenza su tutte le annualità dei vari limiti di impegno autorizzati dalle leggi del settore aeronautico (legge n. 808 del 1985 e successive), ivi comprese pertanto anche le quote dell'anno 2005, nonché agli impegni assunti in anni precedenti sugli stanziamenti deliberati dal CIPE, su base pluriennale, per la Programmazione negoziata (ai sensi della legge n. 208 del 1998). Poiché, tuttavia, lo schema di decreto in esame conferma la destinazione delle suddette risorse finanziarie già impegnate, ribadisce che le somme in questione risultano integralmente compatibili rispetto al riparto recato dallo schema medesimo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di rinviare il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,20.

682^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Berselli.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(3186-A) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

Il senatore FASOLINO (*FI*) in sostituzione del relatore Ferrara, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione all'articolo 3, la Commissione di merito non ha recepito la condizione soppressiva, espressa lo scorso 16 febbraio, delle lettere *c*) ed *i*) del comma 1, essendo state entrambe ritenute contrastanti con le norme di contabilità di Stato perché volte a consentire sia un sistema semplificato di contabilità, che prevede l'accorpamento degli attuali capitoli di bilancio degli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri indipendentemente dalla natura degli oneri, sia la semplificazione dei sistemi di controllo e rendicontazione. Segnala che la Commissione di merito ha inoltre approvato l'emendamento 3.1, su cui la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, recante la possibilità di consentire compensazioni tra capitoli di parte corrente e capitoli in conto capitale, per la violazione dell'articolo 2, comma 4-*quinquies* della legge n. 468 del 1978.

In relazione all'articolo 4, comma 2, fa presente che occorre valutare la compatibilità con le clausole di invarianza finanziaria di cui al comma 7 e all'articolo 18 delle misure sull'estensione e lo sviluppo dell'operatività degli sportelli unici per le attività produttive di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 prevista dalla lettera *f*), con particolare riferimento all'affidamento ai suddetti sportelli di ulteriori ambiti procedurali e all'adozione di strumenti informatici, ai sensi, rispettivamente, dei numeri 2) e 4). Ricontra poi l'esigenza di verificare se nel Fondo per le aree sottoutilizzate sussistano risorse disponibili per il cofinanziamento dei meccanismi di premialità regionale previsti dal comma 3 (posto che l'articolo 61 della legge n. 289 del 2002 dispone che il suddetto fondo sia ripartito esclusivamente tra gli interventi di cui al medesimo articolo 61, comma 1, con riferimento al quale potrebbero pertanto rendersi opportune delle norme di coordinamento), nonché quella di acquisire chiarimenti sulle risorse utilizzabili per il finanziamento dei meccanismi di premialità regionale relativi a regioni diverse da quelle interessate dal Fondo per le aree sottoutilizzate. Sottolinea, altresì, l'esigenza di acquisire conferma che non derivino effetti finanziari dall'obbligo di erogare i servizi per via telematica previsti dal comma 5, nonché dal comma 6, concernente, in particolare, la realizzazione del portale nazionale delle imprese anche in convenzione con Unioncamere e l'integrazione col suddetto portale delle attività delle amministrazioni centrali.

In ordine all'articolo 7, riguardante la delega al Governo per il riassetto normativo in materia di ordinamento del notariato e degli archivi notarili, segnala che la clausola di invarianza degli oneri di cui all'articolo 18 non sembra applicarsi ai regolamenti di attuazione previsti dal comma 2.

Per quanto concerne l'articolo 13, comma 8, fa presente che occorre verificare se la clausola di invarianza del gettito ivi prevista sia idonea a compensare i possibili effetti di cassa derivanti dall'introduzione del meccanismo dell'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale anziché ordinario o straordinario.

In ordine all'articolo 15 riscontra che occorre valutare se il richiamo alle risorse disponibili sia sufficiente ad assicurare che non derivino effetti finanziari dal comma 9, secondo periodo, che prevede che le amministrazioni, per l'analisi dell'impatto della regolamentazione, possano avvalersi di esperti o di società di ricerca specializzate. In relazione al comma 13 segnala che occorre poi acquisire chiarimenti sull'entità delle risorse disponibili sul fondo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della riassegnazione al Ministero della giustizia ivi prevista, precisando comunque l'esercizio finanziario cui è applicabile la norma (e tenendo conto che le somme di parte corrente relative agli esercizi precedenti al 2005, e non impegnate, sono già contabilizzate nei saldi quali economie di bilancio). In merito ai commi da 14 a 17, volti a disporre una delega per l'abrogazione delle norme antecedenti al 1970, fa presente che occorre valutare l'opportunità di introdurre una specifica clausola di invarianza del gettito per la finanza pubblica, in aggiunta alla clausola di invarianza degli oneri per lo Stato di cui all'articolo 18. In ordine ai commi da 24 a 26, recanti l'istituzione di una Commissione di supporto al Ministro per la funzione pubblica, ferma restando l'esigenza di acquisire elementi di quantificazione degli oneri debitamente verificati per valutare la congruità della copertura finanziaria, riscontra che occorre specificare la cadenza temporale dell'attività svolta dalla Commissione, posto che la copertura dell'onere è prevista solo per un triennio, verificando poi se lo stanziamento richiamato ai fini della copertura (Fondo per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) sia comprimibile, in relazione alle finalità previste dalla legislazione vigente, e se sussistano risorse disponibili, tenuto anche conto che un'analogha Commissione viene istituita ai sensi dell'articolo 3, commi 6-*duodecies*, 6-*terdecies* e 6-*quaterdecies* del decreto-legge n. 35 del 2005, come modificato dal disegno di legge n. 3344 recentemente approvato dal Senato.

Segnala, infine, che sull'articolo 19, comma 3, la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario, senza peraltro richiamare l'articolo 81 della Costituzione.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala, per quanto di competenza, che le seguenti proposte recano disposizioni identiche o analoghe ad altre sulle quali la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: 1.0.2, 2.2, 2.1, 4.14, 4.15, 4.41, 4.17, 5.6, 5.104, 11.0.100, 15.104 e 15.108.

Rileva inoltre che gli emendamenti 15.0.100, 15.0.101 (limitatamente al comma 2), 15.0.103, 15.0.104 (limitatamente al comma 3) sembrano comportare nuovi e maggiori oneri non quantificati né coperti.

Fa altresì presente che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte: 4.120 (da valutare in relazione alle os-

servazioni emerse sull'articolo 4, comma 2, lettera *f*) del testo); 9.101 (in relazione al quale occorre valutare l'opportunità di condizionarne l'approvazione all'accoglimento della lettera *b*) della proposta 9.102, che assicura la compensazione degli oneri per la creazione di posti di addetto culturale presso rappresentanze diplomatiche e consolari, con la corrispondente soppressione di organico degli istituti di cultura); 9.102 (la cui lettera *a*) sembra ampliare i compiti degli istituti di cultura); 15.102 (da valutare in relazione alle osservazioni emerse sull'articolo 15); 15.0.101 (Il cui comma 2 sembra attribuire ulteriori compiti all'ISTAT); 15.0.102 (in relazione al quale occorre in particolare verificare se il limite di spesa previsto dalla legge finanziaria per le assunzioni a tempo determinato nel 2005 si applichi anche all'incremento della quota di dirigenti esterni alla pubblica amministrazione che in base alla proposta è autorizzato, oltre che per il 2005, anche per il 2006); 15.0.104 (in ordine al quale occorre valutare se il comma 4 non determini un avanzamento automatico della qualifica dei segretari comunali rispetto alla legislazione vigente); 15.0.105 (in relazione all'eventualità che la deroga ivi disposta alla disciplina generale in materia di conferimento degli incarichi di dirigente sia suscettibile di determinare un incremento dei posti di dirigente ovvero un ampliamento della quota di incarichi che può essere conferita a personale esterno alla pubblica amministrazione). Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sulle restanti proposte trasmesse.

Il senatore MORANDO (*DS-U*) rileva l'esigenza di monitorare il tasso di incremento degli incarichi di dirigente nelle pubbliche amministrazioni, stante l'elevato numero di norme approvate recentemente dal Parlamento volte ad ampliare i suddetti incarichi.

Dopo l'intervento del senatore CADDEO (*DS-U*) volto a proporre di svolgere un dibattito sull'argomento richiamato dal senatore Morando in occasione della presentazione al Parlamento di documenti concernenti il personale delle pubbliche amministrazioni, prende la parola il senatore PIZZINATO (*DS-U*) per rilevare che le più recenti decisioni assunte in materia rappresentano un'involuzione e che si assiste sempre più frequentemente al ricorso all'assunzione di personale assunto o promosso attraverso procedure poco trasparenti e poco efficienti.

Il presidente AZZOLLINI stante l'assenza del Rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2005 (n. 476)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore CADDEO (*DS-U*), prendendo in esame tutte le scelte operate dal Governo sugli incentivi alle imprese, rileva che vi è una costante tendenza da un lato a differire nel tempo gli stanziamenti e dall'altro a intervenire non soltanto nella fase di programmazione ma anche in quella di gestione, stante il *favor* dimostrato per i contratti di localizzazione gestiti centralmente dallo Stato. D'altro canto è stata rafforzata l'operatività della società Sviluppo Italia S.p.A. senza tuttavia individuare una chiara strategia di politica economica e industriale. Le più recenti misure adottate nel decreto-legge sulla competitività per incentivare lo sviluppo nel Mezzogiorno hanno, inoltre, introdotto ulteriori riduzioni degli incentivi alle imprese senza prevedere, in contropartita, una concreta fiscalità di vantaggio per le imprese operanti nelle aree a ritardo di sviluppo. Si riscontra, quindi, una sostanziale difficoltà di analisi delle prospettive economiche che il Governo intende realizzare ed una corrispondente assenza di proposte coerenti. Auspica che su tali aspetti possa essere individuata una sede opportuna per svolgere i necessari approfondimenti.

Il presidente AZZOLLINI, pur essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta al fine di passare ai lavori della Sottocommissione per i pareri, stante l'urgenza di rendere alcuni pareri all'Assemblea.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MORANDO (*DS-U*) fa presente che l'articolo 1 della legge n. 157 del 1999 prevede norme sui rimborsi delle spese sostenute dai comitati promotori dei referendum. Vi sono poi alcune agevolazioni fiscali in materia di IVA e di tariffe postali agevolate che dovrebbero trovare applicazione anche alle consultazioni referendarie. Ritiene che tali misure siano applicabili anche alla prossima campagna elettorale per i referendum e sottolinea quindi la necessità che il Ministro dell'economia e delle finanze assicuri il finanziamento delle leggi attualmente vigenti con idonei provvedimenti.

Preannuncia, quindi, la presentazione di un atto di indirizzo volto a perseguire l'obiettivo suindicato ed auspica che il Ministro possa fornire in tempi brevi i necessari chiarimenti.

Il PRESIDENTE manifesta la massima disponibilità ad approfondire la questione testé sollevata nella sede più appropriata. Propone inoltre la convocazione di una seduta notturna nella giornata odierna per l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3344-B, ove trasmesso dalla Camera ed assegnato in tempo utile, concernente la conversione del decreto-legge n. 35 del 2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLE ODIERNE SEDUTE NOTTURNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che, come testé convenuto, sono convocate le ulteriori sedute notturne della Commissione e della Sottocommissione per i pareri, rispettivamente, per le ore 20,30 e 20,45 e che l'ordine del giorno delle sedute della Commissione sarà integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3344-B, ove trasmesso e assegnato in tempo utile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16.

683^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Vegas.

La seduta inizia alle ore 20,40.

IN SEDE REFERENTE

(3344-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente AZZOLLINI avverte che è tornato dalla Camera dei deputati il disegno di legge n. 3344-B recante disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e, come convenuto nella precedente seduta, è stato iscritto all'ordine del giorno. Stante la calendarizzazione del provvedimento in Assemblea nella giornata di domani, propone di fissare alle ore 21,30 di oggi il termine per la presentazione dei relativi emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il senatore FASOLINO (FI), in sostituzione del relatore Izzo, illustra le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo. Fa presente, quindi, che con le modifiche apportate all'articolo 1, comma 5, del disegno di legge di conversione, è stato previsto anche il parere delle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento sugli schemi di decreti legislativi attuativi della delega per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. Con le modifiche di cui all'articolo 1, comma 6 del disegno di legge di conversione viene soppressa la lettera *d*) concernente la revisione della disciplina dei reati commessi dal fallito, tra cui diverse tipologie di bancarotta fraudolenta. A seguito della parziale soppressione di un periodo del comma 4-*duodecies* dell'articolo 2, viene poi consentito l'inquadramento dei dipendenti della CONSOB assunti con contratto a tempo determinato, sia di quelli assunti da meno di cinque anni sia di quelli il cui contratto sia stato rinnovato per un secondo quinquennio.

Con la nuova formulazione dell'articolo 6, comma 14-*bis* si stabilisce inoltre che il Presidente del Consiglio trasmette al Parlamento ogni semestre una relazione sulle decisioni assunte dal CIPE in materia di sostegno all'innovazione (con specifico riferimento all'imprenditorialità giovanile e ai distretti tecnologici) e di attrazione degli investimenti. A seguito della modifica apportata all'articolo 11, comma 8, viene ampliato ulteriormente l'ambito di applicazione degli interventi di reindustrializzazione e di promozione industriale per le aree in crisi del settore siderurgico, già previsto dal comma 8, estendendolo anche alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto degli elettrodomestici. Il comma 14 dell'articolo 11, è stato pure modificato al fine di fugare possibili dubbi interpretativi in ordine alla tempistica di assegnazione, mediante procedure di gara, della concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. Le modifiche all'articolo 11 ed all'articolo 15 rappresentano poi meri coordinamenti normativi di disposizioni concernenti norme di spesa e di copertura finanziaria.

Ulteriori modifiche riguardano l'articolo 5, commi 8-*bis* e 11, volte a prevedere che le norme sulla valutazione di impatto ambientale (VIA) e quelle relative alla tutela paesaggistica e del patrimonio storico, artistico e monumentale, non possono essere derogate dai nuovi commissari straordinari. Conseguentemente vengono soppressi il secondo ed il terzo periodo del comma 11, che prevedevano il conferimento di maggiori poteri al

Commissario straordinario. Vengono, inoltre, soppressi il quarto ed il quinto periodo del comma 11 che avevano attribuito al Commissario straordinario, al verificarsi di determinate circostanze, i poteri emergenziali tipici della protezione civile.

L'articolo 11-*sexies*, recante misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente, infine, è stato soppresso. In particolare, i commi 1 e 2 fissavano i nuovi parametri di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede energia elettrica da fonti rinnovabili.

Conclude rilevando con soddisfazione che il testo uscito dal passaggio parlamentare presso la Camera dei deputati ha apportato utili miglioramenti al testo precedentemente approvato dal Senato.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) fa presente che l'ulteriore passaggio parlamentare del provvedimento in titolo è stato in realtà determinato dalla necessità di modificare i criteri di delega della riforma dei reati fallimentari. L'esperienza dimostra, quindi, l'inopportunità di introdurre deleghe legislative di ampia portata nei decreti-legge, in quanto tale prassi non consente un dibattito parlamentare ampio su questioni di estrema rilevanza. D'altro canto, sebbene ritenga che sia stata opportuna la scelta di porre rimedio all'errore precedentemente commesso, non condivide la scelta operata già dal Senato di espungere la riforma delle professioni a seguito delle pressioni esercitate dagli ordini professionali. Sebbene il giudizio complessivo sul provvedimento sia sostanzialmente negativo, riconosce che le modifiche concernenti la gestione della miniera di carbone del Sulcis, risorsa che torna ad essere di nuovo strategica nel settore energetico stante gli attuali prezzi del petrolio, e le disposizioni concernenti sia il *made in Italy* che la delega per la riforma del diritto fallimentare rappresentano comunque aspetti positivi.

Si sofferma quindi sulla politica del Mezzogiorno adottata dal Governo nell'ultima legislatura. A tal proposito, fa presente che dopo una serie di scelte volte a modificare agevolazioni anche di natura tributaria di carattere automatico introdotte nella precedente legislatura, il decreto-legge segna un ulteriore passo negativo che disattende ulteriormente le promesse annunciate. Infatti, riducendo ulteriormente i fondi per le aree sottoutilizzate, vengono riconosciute agevolazioni fiscali per i nuovi assunti ai fini dell'IRAP talmente poco commisurate alla realtà del territorio che di fatto rendono inesistente una fiscalità di vantaggio per tale area del Paese. Tenuto conto, poi, della ventilata soppressione dell'IRAP che si intende operare con i prossimi provvedimenti, fa presente che verrebbe del tutto annullato il vantaggio comparativo concesso con il decreto in esame alle imprese del Sud. Tracciando un bilancio della politica economica in parte attuata ed in parte preannunciata dal Governo, fa presente che si determineranno ulteriori trasferimenti di benefici a favore delle imprese operanti nel Centro Nord ed a scapito delle imprese del Meridione. Viene

quindi nei fatti smentito il nuovo patto proclamato sugli organi di stampa tra produttori, esecutivo e parti sociali che avrebbe dovuto portare alla predisposizione di misure premianti per i nuovi investimenti e la nuova occupazione nelle aree a ritardo di sviluppo nel Paese.

Ricorda, peraltro, che l'opposizione su queste questioni ha presentato numerose proposte volte ad introdurre crediti d'imposta automatici e di maggiore intensità rispetto a quelli proposti dal Governo, iniziative che sono state sistematicamente respinte in modo acritico. Ribadendo il giudizio sostanzialmente negativo sul provvedimento, richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere misure compensative per il Mezzogiorno nella prossima manovra che il Governo intenderà adottare.

Il senatore GRILLOTTI (AN), replicando alle osservazioni svolte dal senatore Caddeo, dichiara che le nuove agevolazioni ai fini dell'IRAP per i nuovi assunti non determinano uno spostamento di fondi dal Meridione alle aree più ricche del Paese, in quanto l'agevolazione agisce sulla fiscalità generale. In tal modo, si preclude la possibilità di attuare misure redistributive del gettito tra aree del Paese, trattandosi di benefici che si ripartiscono più o meno uniformemente tra tutte le imprese. Per quanto attiene poi alle polemiche sulla riforma dei reati fallimentari, dichiara di non dividerne il merito in quanto le ritiene strumentali ed unicamente finalizzate a garantire un maggior periodo di prescrizione dei suddetti reati. Una gestione più efficiente della giustizia non richiederebbe infatti l'esigenza di mantenere più ampi termini di prescrizione dei suddetti reati per garantire l'effettività delle pene.

Il senatore FERRARA (FI) rileva una contraddizione nelle argomentazioni addotte dal senatore Caddeo, laddove, da un lato, viene criticato il metodo di introdurre deleghe legislative di ampia portata in un decreto-legge e, dall'altro, si lamenta l'esclusione della delega sulla riforma delle professioni.

Per quanto attiene poi agli altri rilievi emersi, richiama il dibattito di politica economica svoltosi negli ultimi quattro anni, che ha portato, infine, all'emanazione del decreto-legge in titolo. L'attuale situazione economica del Paese – peraltro comparativamente non peggiore di quella degli altri principali *partners* europei (dove talora si riscontra il formale superamento dei limiti imposti dal Patto di stabilità europeo e il configurarsi di tassi di disoccupazione più elevati di quelli del nostro Paese) rappresenta il retaggio di scelte operate nell'ultimo ventennio. Di fronte a tale situazione, non condivide l'opinione di chi sostiene che la fiscalità di vantaggio in Italia ha disatteso gli obiettivi preannunciati. Infatti, essa da sola non è in grado di garantire uno sviluppo costante e solido dell'economia nazionale, bensì crea soltanto spazi limitati nei quali gli operatori economici sfruttano opportunisticamente di agevolazioni limitate nel tempo senza che i benefici sul resto del sistema rimangano stabilmente avvinti al territorio. Soltanto quando la fiscalità di vantaggio è associata ad interventi strutturali possono generarsi gli effetti preannunciati. In tal senso

l'impostazione seguita dal Governo è estremamente coerente in quanto alla fiscalità di vantaggio sono stati associati anche interventi di carattere strutturale quali la riforma del diritto fallimentare e la riforma del codice di procedura civile. La demagogia ha indotto taluni, anziché a soffermarsi sul confronto sulle misure citate, che hanno una notevolissima portata innovatrice, a concentrarsi, invece, sulla questione dei reati fallimentari, alterando il giudizio complessivamente positivo sul provvedimento. A ciò si aggiungano gli effetti certamente positivi che deriveranno dalle norme di delegificazione, dalle disposizioni concernenti il settore energetico e dalle modifiche introdotte alla legge obiettivo. Tutti questi elementi consentono di delineare un quadro ottimistico sui futuri andamenti dell'economia nazionale, che non trova riscontro nelle critiche e nell'assenza di proposte alternative da parte dell'opposizione.

Il senatore LEGNINI (*DS-U*), dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni svolte dal senatore Caddeo, rileva che l'apprezzamento per la soppressione dei criteri di delega concernenti la riforma dei reati fallimentari e per il ripristino delle norme finalizzate alla tutela paesaggistica e del patrimonio storico, artistico e monumentale, non è tale da indurre a modificare il giudizio sostanzialmente negativo sul provvedimento.

Per quanto attiene alla riforma del diritto fallimentare, condivide la scelta operata dal Governo, durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, sebbene ritiene che sarebbe stato più opportuno trattare tutta la riforma nella Commissione di merito piuttosto che in un decreto-legge, tenuto conto, per altro, da un lato, dell'esigenza di procedere nell'interesse del Paese e, dall'altro, dello stato di avanzamento dei lavori svolti dalla Commissione giustizia del Senato. La riforma del codice di procedura civile nel decreto-legge, sebbene rappresenti una forzatura delle regole istituzionali relative al procedimento legislativo, tuttavia può essere giustificata alla luce del generale consenso raggiunto nella Commissione giustizia del Senato tra maggioranza ed opposizione. In questa prospettiva, ritiene che il Governo abbia dimostrato buon senso nell'espungere dalla delega l'estensione generalizzata del rito societario a quello civile, unico aspetto di controversia, su tale specifica materia, tra gli schieramenti politici. Auspica, peraltro, che il Governo decida di non esercitare la delega sulla riforma del rito di fronte alla Corte di cassazione in quanto, agendo diversamente, commetterebbe un grave errore. Ribadisce, infine, anche per le ragioni suddette, il giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso.

Il presidente AZZOLLINI, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e propone di rinviare alla seduta antimeridiana di domani il seguito dell'esame del provvedimento in titolo con le repliche del relatore e del Governo.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2005 (n. 476)

(Osservazioni alla 10^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore DETTORI (*Mar-DL-U*), dopo aver manifestato il proprio consenso alle osservazioni svolte dal senatore Caddeo nella precedente seduta pomeridiana, fa presente che alcune scelte operate dal Governo scontentano larghe fasce del Paese. L'assenza di una strategia chiara di politica economica, soprattutto a sostegno delle aree a ritardo di sviluppo, rappresenta un fattore di seria preoccupazione. Ciò viene peraltro confermato dal fatto che, gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in titolo e quelli attuati dal decreto-legge sulla competitività, dianzi discusso, non seguono linee guida univoche, anzi appaiono per certi versi antitetici. Si desume da tali considerazioni un'assenza di coordinamento tra i Ministeri che attesta un vuoto politico estremamente pericoloso per l'economia del Paese. Auspica che nel prosieguo della legislatura possano essere adottate misure coerenti per avviare un nuovo sviluppo del Mezzogiorno.

Il presidente AZZOLLINI, apprezzate le circostanze ed essendo pervenute ulteriori richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che l'odierna seduta notturna della Sottocommissione per i pareri, già convocata per le ore 20,35, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 21,45.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

274^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASTELLANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni (n. 471)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CASTELLANI ricorda che nella seduta scorsa il relatore Girfatti aveva proposto alla commissione di esprimere un parere favorevole senza alcuna osservazione.

Non essendoci richieste di interventi per dichiarazioni di voto, prima di passare alla votazione fa presente che la Commissione bilancio non ha ancora espresso le proprie osservazioni sul provvedimento. Ricorda quindi che il termine assegnato per l'espressione del parere scade il 15 maggio. Propone pertanto di sottoporre al voto la proposta di parere favorevole dando contestualmente sin d'ora mandato al relatore di recepire le osservazioni eventualmente formulate dalla 5^a Commissione per gli aspetti di carattere finanziario.

Non facendosi osservazioni, verificata la presenza del numero legale per deliberare, viene posto in votazione e approvato il parere favorevole, con la specificazione anzidetta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente CASTELLANI informa che la Camera dei deputati in sede di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 recante disposizioni urgenti per la competitività ha modificato una norma di competenza della Commissione ed è pertanto ipotizzabile l'assegnazione in sede consultiva del disegno di legge di conversione.

Anche in relazione ai lavori della Commissione Bilancio, tenendo conto che il termine costituzionale di conversione sta per scadere, propone di convocare la Sottocommissione per i pareri al termine della seduta pomeridiana odierna dell'Assemblea per esaminare il provvedimento non appena assegnato.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente CASTELLANI avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta pomeridiana odierna dell'Assemblea.

La seduta termina alle ore 16,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

387^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ASCIUTTI

indi del Vice Presidente

BEVILACQUA

*La seduta inizia alle ore 15,20.**IN SEDE REFERENTE***(1838) BASILE ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento**

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore BEVILACQUA (AN), il quale rileva anzitutto che il disegno di legge in titolo intende affrontare la questione delle difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), quali la dislessia (difficoltà nella lettura), la disgrafia (difficoltà nelle manifestazioni grafiche) e la discalculia (difficoltà nello svolgimento di calcoli), che si manifestano in soggetti dotati di un quoziente intellettivo nella norma.

Proprio per tale ragione, prosegue, tali difficoltà non vengono sovente riconosciute come tali e vengono invece attribuite ad altri fattori, quali scarso impegno e negligenza, con evidenti ripercussioni in termini di demotivazione e perdita di autostima da parte degli alunni interessati.

L'esigenza di definire con sollecitudine una disciplina sulle DSA, su cui ricorda che la Commissione ha del resto già avuto occasione di riflettere – fra l'altro – su sollecitazione di alcuni atti di sindacato ispettivo, è avvertita in modo pressante tanto più in considerazione della circostanza che le persone colpite sono prive di una tutela specifica. Ad esse non si applicano infatti le disposizioni della legge n. 104 del 1992, che dispone misure di assistenza e integrazione sociale per situazioni di *handicap*, alle quali non sono certo assimilabili le DSA.

Precisa altresì che studi scientifici hanno messo in rilievo che non si tratta di un fenomeno numericamente marginale, atteso che esso interessa invece una quota rilevante, pari al 4 per cento, della popolazione scolastica italiana.

Crescente attenzione al fenomeno è stata riposta anche dall'altro ramo del Parlamento, come testimonia, da un lato, la presentazione di un analogo disegno di legge (il n. 5066), il cui esame tuttavia non è stato ancora iniziato dalla Commissione di merito e, dall'altro, la proposizione e l'accoglimento di specifici ordini del giorno in sede di esame della legge di riforma dei cicli di istruzione (la n. 53 del 2003) che impegnano il Governo a promuovere indagini specialistiche, nonché azioni finalizzate a favorire il successo formativo degli studenti affetti da tali difficoltà.

Né vanno dimenticati i passi avanti finora compiuti in via amministrativa ed in particolare la recente individuazione da parte degli Uffici centrali del Ministero di iniziative formative rivolte agli insegnanti, nonché di strumenti compensativi e dispensativi, di cui gli Uffici scolastici regionali dovranno monitorare l'applicazione da parte delle scuole.

Degne di menzione sono poi le specifiche iniziative da parte di talune regioni, adottate anche con il coinvolgimento delle associazioni operanti nel settore, come l'Associazione italiana dislessia, proprio per favorire la formazione di docenti e l'utilizzo di strumenti didattici compensativi diretti a sostenere gli alunni affetti da dislessia.

Entrando nel merito dell'iniziativa legislativa, l'articolo 1 intende anzitutto riconoscere la dislessia, la disgrafia e la discalculia quali difficoltà specifiche di apprendimento, pur in assenza di specifiche patologie, tuttavia non assimilabili a situazioni di *handicap*.

Quanto alle finalità del disegno di legge, esse consistono, per un verso, nell'introduzione di attività diagnostiche dirette a rilevare l'esistenza di tali disturbi e, per l'altro, nella predisposizione di iniziative didattiche e formative di supporto. Nello specifico, l'articolo 2 dispone che gli strumenti in favore degli alunni affetti da tali difficoltà debbano essere tesi a ridurre il conseguente disagio formativo, a consentire lo sviluppo delle loro potenzialità nonché a prevenire l'insuccesso scolastico, prefigurando a tal fine anche il ricorso a procedure valutative *ad hoc*. Si prevede altresì un'ideale attività di sensibilizzazione e formazione nei confronti degli insegnanti e dei genitori degli alunni affetti da tali difficoltà.

Relativamente alle misure educative idonee a sostegno degli alunni affetti da DSA nel loro processo di apprendimento, la loro individuazione è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'istruzione (articolo 4). In particolare, quest'ultimo dovrà assicurare, da un lato, che esse siano finalizzate a promuovere una didattica personalizzata e a definire iniziative di carattere dispensativo e compensativo e, dall'altro, che esse siano oggetto di monitoraggio periodico onde verificarne l'efficacia.

Quanto all'individuazione degli alunni a rischio di DSA, l'articolo 3 sancisce il diritto di ogni bambino a poter contare su un'attività diagnostica precoce da parte di specialisti qualificati.

In proposito, il relatore manifesta tuttavia perplessità in ordine al mancato coinvolgimento del Ministero della salute, al quale sarebbe invece a suo avviso opportuno demandare – magari previo concerto dell'Istruzione – tale disciplina, trattandosi di ambito proprio di tale Dicastero.

Il mancato rinvio ad una disciplina attuativa del diritto ad una diagnosi specialistica – egli prosegue – fa sì che esso, quantunque riconosciuto indispensabile proprio per poter individuare gli studenti affetti da DSA ai quali poi indirizzare l'attività di supporto formativo, rimanga solo un'enunciazione di principio.

Si tratta comunque di una lacuna a cui si potrà, a suo giudizio, senz'altro porre rimedio in fase emendativa, anche sulla scorta del prezioso contributo che la Commissione sanità – investita in sede consultiva – vorrà eventualmente fornire in merito.

In considerazione delle condivisibili finalità del provvedimento, il relatore esprime conclusivamente l'auspicio di una rapida conclusione dell'*iter* approvativo in questo ramo del Parlamento, onde poterne assicurare un'approvazione definitiva entro la conclusione della legislatura.

Nel dibattito interviene il senatore BRIGNONE (*LP*) il quale osserva come purtroppo le difficoltà di apprendimento vengano generalmente diagnosticate in ritardo, quando qualunque intervento risulta ormai scarsamente efficace. Dopo i 10-11 anni di età, non si riescono infatti più a modificare sostanzialmente certe caratteristiche del bambino, che invece avrebbero potuto essere corrette se individuate precocemente. Occorre pertanto chiarire inequivocabilmente nel testo che la diagnosi deve essere davvero precoce e svolgersi almeno al primo anno della scuola dell'infanzia.

Conviene tuttavia sull'impostazione del provvedimento che individua le DSA come patologie e non come effetti di pigrizia o svogliatezza.

Sollecita infine un maggiore raccordo con le realtà regionali e locali, il cui contributo risulta essenziale ai fini di un positivo superamento di dette difficoltà. In tal senso, sono del resto già in essere numerosi progetti sperimentali regionali.

Auspica altresì lo svolgimento di alcune audizioni.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) si dichiara senz'altro favorevole al provvedimento, di cui è del resto firmatario. In particolare, dichiara di condividere l'affermazione secondo cui le DSA non sono riconducibili alla sfera dell'*handicap*, ma sono espressione di uno sviluppo anormale in un contesto per altri versi normale. Ne discende l'opportuno spostamento dell'asse di riferimento dall'assistenza allo sviluppo delle potenzialità, da correlare con l'impegno dei diversi Ministeri interessati, delle regioni, dei progetti formativi.

Si tratta del resto di un fenomeno in aumento, che va trattato in un'ottica di evoluzione solidale della comunità.

Auspica pertanto che il provvedimento abbia l'effetto di stimolare una concreta attenzione per i bambini interessati da DSA e una visione nuova della scuola, soprattutto di base, in termini di inclusione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nuova proposta di nomina del Presidente della Società italiana degli autori ed editori – SIAE (n. 142)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 4 maggio scorso, nel corso della quale il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) ricorda di aver svolto l'esposizione introduttiva.

La senatrice Vittoria FRANCO (*DS-U*) rileva come, anche dagli incontri informali svolti dal Presidente relatore, sia emerso che molti dei problemi della SIAE derivano dai vuoti venutisi a creare nel suo assetto di governo. Dopo l'assemblea del 21 dicembre 2004, l'Esecutivo non ha infatti ancora adempiuto ai suoi doveri e lo stesso parere parlamentare sulla proposta di nomina del Presidente si trascina ormai da mesi.

A suo giudizio, occorre invece mettere i vertici della Società in grado di svolgere il proprio mandato, salvo poi valutarne gli esiti alla scadenza. La SIAE riveste del resto un ruolo di grande rilievo a tutela della libertà di espressione, costituzionalmente garantita. Non la si può pertanto lasciare in uno stato di incertezza istituzionale, ma occorre restituirla sollecitamente alla normale vita democratica.

Né va dimenticato che solo un anno fa le competenti Commissioni di entrambi i rami del Parlamento espressero un parere favorevole sulla proposta di nomina del medesimo maestro Migliacci. Risulta quindi incomprensibile il motivo per cui tale orientamento dovrebbe ora mutare di segno.

Quanto poi alle critiche sollevate in ordine alla normativa che regola la Società, ritiene che si tratti di problematica diversa, da affrontare nella sede opportuna.

Dichiara conclusivamente, a nome del Gruppo, di condividere la proposta di nomina avanzata dal Governo.

Il senatore BEVILACQUA (*AN*) prende atto della nuova proposta di nomina trasmessa dal Governo al Parlamento, nonostante che i termini per l'espressione del parere sulla precedente proposta di nomina fossero decorsi senza che la Commissione si esprimesse.

Registra altresì che il Governo non ha ancora risposto ai numerosi atti di sindacato ispettivo presentati da diverse forze politiche in ordine a gravi irregolarità che avrebbero caratterizzato la più recente gestione

della SIAE, sì da indurre diversi parlamentari, fra cui lui stesso, a richiedere un'indagine conoscitiva *ad hoc* sulla Società.

Si tratta infatti di un organismo di grande importanza, la cui attività deve essere valutata con estrema attenzione, anche alla luce dell'attività governativa di vigilanza.

Né, a suo giudizio, Governo e Parlamento dovrebbero limitarsi a prendere atto delle designazioni effettuate dall'Assemblea. Pur riconoscendo le indubbie capacità artistiche del candidato proposto, egli ritiene infatti che debbano essere valutate le procedure seguite per la sua designazione. In particolare, ritiene che sussistano fondati dubbi di legittimità in ordine alla deliberazione assembleare del 21 dicembre scorso, con specifico riferimento alla partecipazione di un soggetto che non ne avrebbe avuto titolo.

A nome del suo Gruppo, si esprime quindi in senso nettamente contrario alla proposta di nomina governativa.

Il senatore COMPAGNA (*UDC*) conviene che, fino a quando il Governo non avrà risposto alle numerose interrogazioni presentate in materia, la Commissione non sarà in grado di esprimere un parere favorevole sulla proposta di nomina avanzata dal Governo.

Allo stato, preannuncia pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Anche il senatore FAVARO (*FI*) si dichiara contrario alla proposta di nomina governativa.

Si associano i senatori BRIGNONE (*LP*) e BARELLI (*FI*).

Per dichiarazione di voto, ha indi la parola la senatrice ACCIARINI (*DS-U*), la quale sottolinea l'esigenza che la SIAE sia messa in condizioni di funzionare. Deplora pertanto il ritardo nella nomina del Presidente, che fra l'altro impedisce altre nomine di rilievo. Nell'esprimere il timore che tale situazione di incertezza finisca per condurre al commissariamento della Società, su cui si esprime in senso nettamente contrario, invita quindi il Parlamento a svolgere il proprio ruolo, evitando di invadere sfere di competenza altrui. Ad esempio, ritiene che la discussione sulla legittimità delle deliberazioni assembleari non competa in alcun modo al Parlamento, atteso che l'ordinamento prevede altre forme di tutela nel caso di presunte illegalità.

Preannuncia conclusivamente il voto favorevole sulla proposta di nomina del Governo.

Il senatore MONTICONE (*Mar-DL-U*) riconosce la propria difficoltà nell'esprimere un giudizio sulla vicenda in corso. Preannuncia pertanto un voto di astensione.

Si passa quindi alla votazione a scrutinio segreto, alla quale partecipano i senatori: ACCIARINI (*DS-U*), ASCIUTTI (*FI*), BARELLI (*FI*),

BEVILACQUA (AN), BRIGNONE (LP), COMPAGNA (UDC), DE RIGO (FI) (in sostituzione del senatore Dell'Utri), FAVARO (FI), Vittoria FRANCO (DS-U), MAFFIOLI (UDC) (in sostituzione del senatore Sudano), MODICA (DS-U), MONTICONE (Mar-DL-U), SAMBIN (FI) (in sostituzione del senatore Gentile), TESSITORE (DS-U) e VALDITARA (AN). La proposta di nomina del signor Migliacci non è approvata, risultando 4 voti favorevoli, 10 contrari e 1 astenuto.

La seduta termina alle ore 16,20.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2005

456^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

GRILLO

*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini.**La seduta inizia alle ore 8,45.**IN SEDE REFERENTE***(3320) GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo scorso.

Il presidente GRILLO apre la discussione generale sul provvedimento in titolo sottolineandone l'attualità nel contesto del programma di realizzazione delle opere pubbliche che costituisce un tratto distintivo del programma di Governo. A tale riguardo ricorda che poiché il programma delle opere pubbliche individuate dall'Esecutivo è stato successivamente integrato dalle Regioni, con la conseguente esigenza di provvedere al reperimento delle disponibilità finanziarie necessarie, tali risorse dovranno pertanto essere reperite nei prossimi dieci anni, nei finanziamenti dei fondi strutturali europei e soprattutto nell'intervento dei finanziamenti privati, il cui apporto è stimato in oltre trenta milioni di euro. Obiettivo del disegno di legge è quindi quello di spingere il Paese a conseguire i risultati che l'Inghilterra ottiene da anni con il sistema della finanza di progetto. La normativa nazionale ha infatti trovato applicazione, negli ultimi due anni, solo per la realizzazione di infrastrutture di limitato impegno finanziario, in generale per opere di dimensioni medie e piccole. Risulta pertanto necessario proseguire nell'opera di affinamento delle disposizioni legislative che disciplinano la materia della finanza di progetto, iniziata con le modifiche introdotte dalla legge n. 166 del 2002 alle norme previste dalla legge n. 109 del 1994. Con quel provvedimento è stato infatti disciplinato l'intervento di soggetti come le banche (che in passato erano sco-

raggiate alla partecipazione a procedure di questa natura), si è prevista la fissazione di termini perentori per la presentazione delle offerte da parte degli imprenditori privati e si è definita l'operatività del diritto di prelazione. Con il disegno di legge in esame si vuole procedere nella direzione intrapresa assicurando una maggiore certezza del quadro giuridico, la cui mancanza ha costituito un freno notevole alla partecipazione da parte dei soggetti privati al finanziamento di opere pubbliche. Il disegno di legge prevede inoltre un meccanismo sanzionatorio a danno delle amministrazioni in caso di loro inattività a seguito di una proposta effettuata dal promotore. Si prevede inoltre che i ricorsi al T.A.R. non interrompano la procedura di realizzazione dell'opera, facendo comunque salvo il giudizio finale. Si sofferma infine sulle ulteriori innovazioni contenute nella proposta di legge, di cui è primo firmatario, sottolineando in particolare l'introduzione nella legislazione italiana del contratto di partenariato pubblico privato (PPP), la possibilità di presentare proposte per i lavori che costituiscono adempimento di obblighi di legge, come nel caso degli impianti per lo smaltimento dei rifiuti, anche laddove l'amministrazione abbia omesso di programmarli, e la semplificazione della procedura concorsuale grazie all'eliminazione della terza fase di gara in caso di esercizio della prelazione da parte del promotore. Auspica infine la realizzazione di una borsa delle opere pubbliche, che contribuisca alla maturazione del rapporto della imprenditoria italiana con il sistema finanziario, all'interno della quale possano trovare adeguata fonte di finanziamento quelle opere la cui realizzazione non possa essere assicurata unicamente dalle amministrazioni pubbliche.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

457^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
PEDRAZZINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Baldini e il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Tassone.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale della regione Abruzzo (n. 484)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59. Esame. Parere favorevole)

Il relatore, senatore CICOLANI (*FI*) illustra il provvedimento in esame concernente la revisione della rete stradale di interesse nazionale della regione Abruzzo. In particolare, la regione Abruzzo propone la restituzione allo Stato, e quindi la riclassificazione da strade di interesse regionale a strade di interesse nazionale dei tratti della statale Tiburtina, in prossimità della A25 fino a Rocca di Cambio (*ex* statale n. 5-bis Vestina-Serentina) e del tratto dall'autostrada A24 presso Torrimparte all'innesto con la strada provinciale n. 102 di Campofelice (*ex* strada statale n. 584 «di Luco»). Chiede inoltre la classificazione come strade facenti parte della rete di interesse nazionale della provinciale n. 102 di Campofelice per l'intero tratto e della strada comunale della Brecciarra (Rocca di Cambio). Ciò al fine di realizzare un collegamento tra le autostrade A24 e A25 per chiudere la maglia della rete di interesse nazionale. Trattandosi di intervento che tende a razionalizzare la rete stradale di interesse nazionale propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Il presidente PEDRAZZINI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VISERTA COSTANTINI (*DS-U*) si dichiara favorevole alla proposta del relatore in quanto le strade che la regione intende in parte restituire allo Stato e in parte elevare a rango di strade statali, rappresentano tratti di collegamento di un bacino turistico assai rilevante su cui si riversa non soltanto la popolazione locale, ma anche quella laziale e campana. Data la difficoltà di manutenzione di questi tratti stradali la Regione ha ritenuto che tale attività potesse essere meglio svolta dall'ANAS che ha una finalità specifica di costruzione e manutenzione della rete stradale nazionale. Peraltro, così come vengono restituiti i tratti stradali, vengono restituiti, al contempo, anche i finanziamenti che la Regione percepiva per la loro manutenzione.

Il senatore MENARDI (*AN*) esprime forti perplessità sul provvedimento in esame in quanto esso, come quelli precedenti della stessa natura che la Commissione ha esaminato, tende a svuotare la logica voluta dalla legge n. 59 del 1997, così detta Bassanini e del relativo decreto legislativo di attuazione (n. 461 del 1999) con il quale è stata individuata la rete autostradale e stradale di interesse nazionale, che aveva proprio lo scopo, nell'ottica di un marcato decentramento regionale, di decentrare alle amministrazioni regionali la gestione dei tratti stradali di interesse locale. Dato che provvedimenti come quello in esame si stanno via via susseguendo, chiede pertanto se non sia il caso di ripensare la logica complessiva del

decreto legislativo n. 461 e ridisegnare in modo più razionale la rete di interesse nazionale senza che siano le regioni a liberarsi dei tratti stradali più costosi per la manutenzione ma di loro stretto e locale interesse.

Il senatore *GUASTI (FI)* dichiara di condividere pienamente le osservazioni avanzate dal senatore Menardi sottolineando peraltro che le strade in questione non sembrano, in alcun modo, avere valenza nazionale ma fortemente regionale. Ritiene che il metodo adottato da talune regioni di liberarsi delle strade più costose per la manutenzione restituendole all'A-NAS rappresenti un costo che il Paese, nel suo complesso, non deve sopportare. Chiede pertanto, a sua volta, se non sia il caso di ridiscutere in modo più complessivo e organico le logiche sottostanti al decreto legislativo n. 461 del 1999.

Il senatore *VERALDI (Mar-DL-U)*, dopo aver fatto presente come le obiezioni sollevate dai senatore Menardi e Guasti non abbiano fondamento sul piano dei costi per la collettività, in quanto, insieme alle strade, allo Stato vengono restituiti in proporzione anche i finanziamenti, fa presente che le strade cui fa riferimento il provvedimento in esame possono ragionevolmente essere considerate di interesse nazionale in quanto, effettivamente, collegano importanti tratti autostradali a un bacino turistico tra i più sviluppati del centro Italia. Fa inoltre presente che il provvedimento, prima di essere assegnato alle competenti Commissioni parlamentari, ha avuto il consenso della Conferenza Stato-Regioni e della Presidenza del Consiglio; che ha ritenuto di poter classificare o riclassificare quei tratti stradali come rete di interesse nazionale. Esprime pertanto sin d'ora il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore Paolo *BRUTTI (DS-U)* interviene sottolineando che quello in esame è il quinto provvedimento, della medesima natura, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. Non ricorda che per quelli precedenti siano state sollevate obiezioni così rilevanti come per quello in esame pur trattandosi dell'identica procedura già esaminata e, per giunta, per un tratto di strada di molto inferiore rispetto a quelli esaminati in precedenza. Infatti, in questo caso, si tratta di classificare o riclassificare soltanto 55 chilometri di tratte stradali. Lo Stato, peraltro, riprende proporzionalmente i finanziamenti concessi alle regioni per queste strade, senza quindi avere un aggravio in termini finanziari. Inoltre, le tratte stradali indicate sono i punti di interconnessione di un bacino turistico molto importante che non può essere penalizzato e che ben può essere ricondotto, sotto il profilo stradale, a rete di interesse nazionale. Esprime pertanto sin d'ora il proprio voto favorevole sulla proposta di parere avanzata dal relatore.

Il presidente *PEDRAZZINI* dichiara di condividere pienamente le osservazioni critiche avanzate dai senatori Guasti e Menardi sottolineando come nessuna regione del Nord abbia ancora restituito tratte stradali all'A-NAS. Ritiene peraltro che la legge Bassanini, proprio nell'ottica di un

forte decentramento regionale, volesse attribuire la gestione di queste tratte ai responsabili politici dei territori su cui esse insistono. La restituzione rappresenta pertanto la manifesta incapacità di quelle autorità a gestire il proprio territorio. Dichiaro pertanto sin d'ora di non poter aderire all'espressione di un parere favorevole indicata dal relatore.

Poiché non vi sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica il relatore, senatore CICOLANI (*FI*), ritiene che pur in presenza di un provvedimento che in termini di chilometraggio della strada da riclassificare è davvero poco rilevante, la discussione sia stata molto interessante e possa rappresentare uno spunto di riflessione sull'intera materia. A tale riguardo ricorda come il decreto legislativo n. 461 del 1999 abbia ad oggetto la definizione del concetto di «rete» di interesse nazionale. Poiché, uno studio dell'ANAS dimostra come nella concreta attuazione di quel provvedimento siano state operate scelte incongrue rispetto a quel concetto, pertanto tutto ciò che serve a ripristinare, secondo procedure stabilite, la rete nazionale nel pieno rispetto di quel concetto non può che essere giudicato positivamente come opera di razionalizzazione, che il decreto n. 461 medesimo, peraltro, disciplina nella direzione di un miglioramento delle comunicazioni e della mobilità del Paese. Dichiaro pertanto di condividere le osservazioni del senatore Viserta Costantini sull'importanza del bacino turistico che insiste nella zona delle tratte stradali che si vogliono classificare o riclassificare come rete di interesse nazionale e chiede se non sia il caso di approfondire quali possano essere parametri più specifici affinché la restituzione allo Stato di talune tratte stradali di competenza regionale si possa tornare a ripristinare una più razionale rete di interesse statale. Fa inoltre presente che, all'atto del decentramento, non tutte le regioni erano pronte alla gestione di importanti tratti stradali, soprattutto in termini di manutenzione e non soltanto per la scarsità dei finanziamenti, ma per la mancanza di professionalità specifiche o per la preparazione dei livelli amministrativi regionali deputati a questo compito: ciò spiega la differenza tra le politiche di settore nelle venti regioni. Ribadisce conclusivamente l'espressione di un parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, previa dichiarazione di voto contrario del senatore GUASTI (*FI*) e del presidente PEDRAZZINI, il medesimo pone ai voti la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, che risulta approvata.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema di reperimento delle risorse pubblicitarie dei mezzi di comunicazione di massa: seguito dell'esame del documento conclusivo

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 1° febbraio scorso.

Il presidente PEDRAZZINI ricorda che è aperto il dibattito sulla proposta di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva in titolo, redatto dal senatore Pessina già illustrata nella seduta del 1° febbraio.

L'estensore della proposta di documento senatore PESSINA (FI), dopo aver richiamato brevemente le fasi dell'indagine e i contenuti della proposta di documento già illustrato in precedenza, fa presente di aver acquisito alcune delle osservazioni avanzate dai Gruppi di opposizione e pertanto auspica un'approvazione unanime della proposta di documento medesimo.

Il senatore Paolo BRUTTI (DS-U) ritiene che la proposta di documento arrivi troppo tardi rispetto ai problemi ingenerati, in particolare per quanto riguarda il settore pubblicitario, dall'approvazione della cosiddetta legge Gasparri, la legge n. 112 del 2004, ancor più, a suo avviso, sbilanciata, in campo pubblicitario, a favore della televisione rispetto alla carta stampata. Ritiene pertanto che nel documento andrebbe meglio specificato che cosa sarebbe necessario, legislativamente, fare per una più efficace difesa della concorrenza nel settore pubblicitario e quali asimmetrie sarebbe necessario, introdurre per garantire maggiormente la carta stampata indicando provvedimenti che il Parlamento potrebbe approvare.

L'estensore, senatore PESSINA (FI) ritiene che il contesto generale della proposta di documento conclusivo indichi piuttosto chiaramente quali sono le direzioni da intraprendere nel senso indicato dal senatore Paolo Brutti.

La senatrice DONATI (Verdi-Un) chiede un rinvio del voto sul documento per poter approfondire le parti dall'estensore, senatore Pessina in accoglimento delle osservazioni avanzate da taluni senatori dell'opposizione.

Il seguito della procedura è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL
RELATORE E ACCOLTO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 484**

L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante revisione della rete stradale di interesse nazionale della regione Abruzzo (n. 484),

– considerato che la normativa vigente prevede procedure per la restituzione da parte delle regioni delle strade di interesse regionale allo Stato e la conseguente loro reintroduzione nella rete stradale di interesse nazionale;

– considerato che la regione Abruzzo nella proposta di restituzione delle tratte stradali previste dal provvedimento ha espletato tutte le procedure richieste dalla normativa in questione;

– considerato, infine, che nel caso di specie la riclassificazione e la classificazione dei tratti stradali da inserire nella rete di interesse nazionale rappresentano, oggettivamente, una razionalizzazione della medesima nel rispetto del concetto di rete definito dal decreto legislativo n. 461 del 1999 in quanto afferenti ad un bacino turistico di rilievo nazionale e ad alta intensità di traffico,

esprime parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

310^a Seduta

Presidenza del Presidente

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali Delfino.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 maggio scorso.

Il presidente RONCONI (*UDC*), relatore, informa preliminarmente che la Commissione bilancio non ha allo stato espresso parere sullo schema di decreto legislativo, ricordando che in discussione generale è già intervenuto il senatore Flammia.

Ha quindi la parola il senatore PICCIONI (*FI*) il quale raccomanda che in sede di parere si preveda l'inserimento, nello schema di decreto in esame, di una ulteriore disposizione (aggiuntiva di un comma all'articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004), volta a prevedere che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, l'ISMEA è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata, prevedendosi altresì che su tale attività l'ISMEA trasmetta annualmente una relazione al Parlamento.

Nessun altro chiedendo di parlare il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Il Presidente relatore illustra quindi uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il senatore MURINEDDU (*DS-U*), prendendo la parola in relazione allo schema testé illustrato dal Presidente, dopo aver rilevato che le osservazioni proposte appaiono, ad un primo esame, convincenti, richiama peraltro l'attenzione del Presidente relatore sulla mancata inclusione, all'interno dello schema in esame, del riferimento alle comunità terapeutiche e di tossicodipendenti che svolgono attività agricola e agropastorale, sottolineando l'opportunità di prevedere nel parere il riferimento alla opportunità di una loro inclusione nell'ambito applicativo dello schema in esame.

Il senatore AGONI (*LP*), dopo essersi soffermato su quanto previsto nello schema di parere testé illustrato dal Presidente in materia di informatizzazione dei rapporti tra imprese del settore primario e istituzioni pubbliche, richiama l'attenzione della Commissione sulla opportunità di approfondire quanto previsto nello schema di decreto in materia di riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale anche alle società agricole con un solo coltivatore diretto, sottolineando come si finisca così per allargare la platea dei beneficiari delle disposizioni agevolative, proprio in un momento in cui si assiste ad una riduzione delle risorse disponibili per il mondo agricolo, sia a livello nazionale che per l'Unione europea. Invita pertanto a riflettere sulla esigenza che le risorse disponibili siano indirizzate ai produttori agricoli propriamente detti. Si dichiara infine d'accordo con l'osservazione proposta dal senatore Murineddu.

Ha quindi la parola il senatore PIATTI (*DS-U*) che, nel condividere il rilievo svolto dal senatore Murineddu, richiama l'attenzione del Presidente relatore anche sull'opportunità di prevedere, nel parere sullo schema in esame, un riferimento agli istituti agrari.

Ha infine la parola la senatrice DE PETRIS (*Verdi-Un*), la quale chiede chiarimenti sulla portata del riferimento contenuto nello schema di parere testé illustrato dal Presidente, aggiuntivo di un riferimento alle imprese agromeccaniche relativamente alla disposizione prevista per i depositi per i prodotti petroliferi ubicati all'interno delle aziende agricole.

Il PRESIDENTE relatore, in relazione ai quesiti e alle osservazioni svolte, si riserva di approfondire il suggerimento svolto dal senatore Murineddu sulle comunità terapeutiche e di tossicodipendenti che svolgono attività agricola e agropastorale – questione che potrebbe, dopo i necessari approfondimenti, condividere – mentre si dichiara sin d'ora meno favorevole all'accoglimento della proposta relativa agli istituti agrari, sulla quale comunque si riserva ulteriori approfondimenti. In relazione alla richiesta di chiarimenti della senatrice De Petris, fa osservare che il riferimento indicato (previsto nello schema di parere precedentemente illustrato) è volto

appunto ad estendere anche alle imprese agromeccaniche quanto già previsto per i depositi di carburante delle imprese agricole.

Il sottosegretario DELFINO si riserva di intervenire successivamente anche dopo aver effettuato gli opportuni approfondimenti in relazione alle questioni sollevate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale risi di Milano (n. 148)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore PICCIONI (*FI*), dopo aver sinteticamente descritto le funzioni dell'Ente, rileva che lo stesso si trova attualmente sottoposto a gestione commissariale in vista della revisione statutaria, il cui stato di ormai avanzata definizione consente al Ministero l'avvio della procedura di ripristino della gestione ordinaria, nel cui contesto si inserisce la proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale risi nella persona del dottor Garrione.

Il relatore riassume quindi il *curriculum* del dottor Garrione, ricordandone le funzioni di Presidente dell'Ente nazionale risi dal 17 maggio 1995 al 16 maggio 2000, e di Commissario straordinario fino al 24 aprile 2001, incarico poi nuovamente ricoperto dal 24 settembre 2001 fino alla ricostituzione degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente stesso.

Dopo avere evidenziato le grandi capacità già dimostrate nella gestione dell'Ente, nonché le sicure doti imprenditoriali e di esperienza nel settore da parte del dottor Garrione, propone alla Commissione di esprimersi in senso favorevole sulla proposta di nomina in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente RONCONI informa che, in relazione al seguito dell'esame dello schema n. 456 (in materia di modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura) gli è pervenuta, da parte del Sottosegretario competente, onorevole Scarpa Bonazza Buora, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, la richiesta di rinviare il seguito dell'esame alla prossima settimana.

In relazione infine allo schema n. 466 (in materia di regolazione dei mercati), precisato che la Commissione bilancio non ha ancora espresso le relative osservazioni, chiede al sottosegretario Delfino la disponibilità del Governo ad attendere l'espressione del parere da parte della Commissione, corredato dalle prescritte osservazioni, in un momento successivo.

Il sottosegretario DELFINO dichiara di non potersi che limitare a prendere atto della richiesta in relazione allo schema n. 466, non rientrando lo schema nell'ambito della specifica competenza attribuitagli.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,10.

SCHEMA DI PARERE PREDISPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 455

La 9^a Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

A) all'articolo 1, comma 3, ai fini di una migliore leggibilità sia sostituito l'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con il seguente:

«4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.»;

B) all'articolo 1, comma 4, al capoverso *5-quinquies*, le parole: «all'apposita gestione dell'INPS» siano sostituite con le seguenti: «nella gestione previdenziale per l'agricoltura»;

C) all'articolo 1, comma 4, al capoverso *5-sexies*, sia aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli enti ecclesiastici che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile sono equiparati all'imprenditore agricolo professionale.»;

D) all'articolo 2, commi 2 e 3, ai fini di una migliore leggibilità sia sostituito l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con il seguente:

«4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime.»;

E) all'articolo 2, comma 4, sia così sostituito l'articolo 2, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con il seguente:

«Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza delle agevolazioni medesime.»;

F) all'articolo 3, comma 1, al capoverso 11-*ter*, siano soppresse le parole «se collocati nello stesso comune o in comune limitrofo»;

G) all'articolo 4, comma 1, siano introdotte modifiche espresse all'articolo 14 del decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 99, prevedendo che:

– al comma 12, dopo le parole: «delle imprese agricole», siano inserite le seguenti: «e da quelle che svolgono l'attività agromeccanica, di cui al precedente articolo 5»;

– il comma 13 sia sostituito dal seguente:

«13. La legge 8 agosto 1991, n. 264, non si applica all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto relativa alle macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, effettuata dalle organizzazioni professionali agricole e da quelle delle imprese che esercitano l'attività agromeccanica, di cui al precedente articolo 5, maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

H) all'articolo 4, comma 1, al capoverso 13 *bis*, dopo le parole: «I depositi di prodotti petroliferi impiegati nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e ubicati all'interno delle aziende agricole», siano inserite le seguenti: «ancorché attrezzati come impianti per il rifornimento delle macchine agricole e quelli impiegati nell'esercizio delle attività, di cui al precedente articolo 5, ubicati all'interno delle imprese agromeccaniche»;

I) all'articolo 4, comma 1, ai fini di una migliore leggibilità sia sostituito il capoverso 13-*quater* con il seguente:

«13-*quater*. L'attività, esercitata dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, di cura e sviluppo del ciclo biologico di organismi vegetali destinati esclusivamente alla produzione di biomasse, con cicli colturali non superiori al quinquennio e reversibili al termine di tali cicli, su terreni non boscati, è considerata coltivazione del fondo ai sensi del citato articolo 2135 del codice civile e non è soggetta

alle disposizioni in materia di boschi e foreste. Tali organismi non sono considerati colture permanenti ai sensi della normativa comunitaria»;

L) all'articolo 4, comma 1, sia inserito nell'articolo 14 del decreto legislativo 20 marzo 2004, n. 99, il seguente nuovo comma:

«13-*quinquies*. I rapporti di lavoro instaurati dai soggetti che svolgono le attività, di cui al precedente articolo 5, sono esclusi dal campo di applicazione del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368»;

M) all'articolo 4, dopo il comma 1, siano aggiunti i seguenti:

«2. All'articolo 11, comma 4, lettera *b*), del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: «urbanistici vigenti», è aggiunto il seguente periodo: «Qualora la modifica della destinazione urbanistica riguardi soltanto una parte del fondo, il vincolo può essere revocato per la porzione di terreno interessata a condizione che la restante parte consenta l'efficiente prosecuzione dell'attività agricola.».

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Il vincolo di indivisibilità di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni, gravante sui terreni assegnati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA – può essere, altresì, revocato dall'Istituto in caso di procedura espropriativa, sia totale che parziale, finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

4-*ter*. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.».

N) all'articolo 4, dopo il comma 1, siano altresì aggiunti anche i seguenti commi:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i rapporti tra le imprese agricole ed agroalimentari, lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, si svolgono con modalità informatizzata.

5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'innovazione e tecnologie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, entro il 31 dicembre 2005, le modalità di attuazione del precedente comma.».

O) all'articolo 5, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. All'articolo 17, dopo il comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza dei patrimoni, Ismea è autorizzato ad esercitare la propria attività anche attraverso propria società di capitali dedicata. Sull'attività del presente articolo, l'Ismea trasmette annualmente un relazione al Parlamento".».

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2005

257^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PONTONE

*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2005 (n. 476)**

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il presidente PONTONE dichiara conclusa la discussione generale.

Interviene in sede di replica il relatore *OGNIBENE (FI)* il quale, nel richiamarsi alle considerazioni già svolte nel corso della relazione, rileva come nel dibattito siano stati svolti numerosi rilievi critici, a suo avviso non sempre condivisibili. Dichiarò comunque di concordare sulla necessità – evidenziata dal presidente Pontone e dal senatore Coviello – di destinare adeguate risorse al rifinanziamento delle disposizioni di cui alla legge n. 215 del 1992, in materia di imprenditoria femminile. Propone pertanto di esprimere parere favorevole, con un'osservazione in tal senso.

Interviene brevemente il senatore *COVIELLO (Mar-DL-U)* il quale ritiene anche auspicabile la destinazione di adeguate risorse in favore dell'industria aeronautica ed aerospaziale, in considerazione del ruolo propulsivo che tale settore svolge sotto il profilo della ricerca e delle innovazioni tecnologiche.

Il relatore *OGNIBENE (FI)* dichiara di accogliere l'ulteriore suggerimento del senatore Coviello.

Il senatore GARRAFFA (*DS-U*) preannuncia un convinto voto contrario da parte del suo Gruppo, in quanto ritiene gravemente insufficienti le risorse previste in favore dei settori produttivi delle aree meridionali. Tale inadeguatezza, a suo avviso, costituisce un significativo terreno di riscontro del reale programma del nuovo Governo in materia, nonostante le recenti fiduciose dichiarazioni del Ministro Micciché. Ritiene infatti che la scarsità delle risorse messe a disposizione risulti particolarmente evidente anche alla luce delle misure previste nel decreto-legge sulla competitività.

Richiama l'attenzione della Commissione sul grave fenomeno della difficoltà dell'accesso al credito per le imprese del meridione, osservando che nella sola regione Sicilia viene stimato che circa 10 mila imprese si trovano attualmente a rischio di chiusura e rilevando l'estrema onerosità delle condizioni richieste dalle banche per la concessione dei mutui, quali la presentazione di un particolareggiato *business plan* e la preferenza per la costituzione di garanzie reali sui beni rientranti nei patrimoni personali dei titolari.

Sottolinea inoltre la ripresa del fenomeno dell'immigrazione verso il Nord, che ritiene particolarmente grave, in quanto costituisce un chiaro indice dell'arretramento che sta caratterizzando l'economia nazionale.

Nel ricordare di aver anch'egli ricevuto la lettera da parte del coordinamento nazionale donne d'impresa citata nella seduta di ieri dal Presidente Pontone, nella quale emerge la preoccupazione di una parte importante del tessuto produttivo nazionale per l'improvviso cambio di atteggiamento da parte dell'Esecutivo, che anche di recente aveva ribadito l'importanza di garantire la piena operatività della legge n. 215 del 1992, ritiene necessario svolgere appositi approfondimenti sul ruolo e le dimensioni del fenomeno dell'imprenditoria femminile nel nostro Paese, anche attraverso lo svolgimento di audizioni, che coinvolgano rappresentanti di Unioncamere e del Coordinamento nazionale donne d'impresa.

Pur dichiarando di condividere il contenuto delle osservazioni recepite dal Relatore, ribadisce il proprio voto contrario.

La senatrice D'IPPOLITO (*FI*) preannuncia un voto favorevole, pur riconoscendo che sulla base dei dati illustrati dal Relatore si assiste effettivamente ad un ridimensionamento dei fondi originariamente previsti.

Nel ricordare, in ogni caso, che tale flessione deve considerarsi fisiologica, anche a seguito delle importanti misure strutturali varate nell'ultima legge finanziaria, auspica che in futuro il miglioramento del quadro economico generale possa consentire il ripristino delle somme inizialmente ipotizzate. Ritiene inoltre che l'impegno del Governo per il Mezzogiorno risulti dimostrato dalla istituzione del nuovo Ministero per la coesione e lo sviluppo territoriale, che ritiene potrà certamente svolgere un lavoro prezioso per il rilancio del meridione.

Nell'esprimere apprezzamento per la conferma dei fondi previsti per il settore aerospaziale, dichiara di condividere la necessità di rifinanziare la legge n. 215 del 1992, relativa all'imprenditoria femminile, auspicando

inoltre che il Governo tenga conto degli importanti dati contenuti nel recente rapporto presentato in materia.

Il senatore MUGNAI (AN) preannuncia un voto favorevole dichiarando di condividere le considerazioni formulate dalla senatrice D'Ippolito. Sottolinea l'esigenza di adeguare le risorse finanziarie per il settore aerospaziale, peraltro confermate nel provvedimento in esame. Ricorda, in proposito, quanto rilevato dall'analisi compiuta dalla Sottocommissione per le politiche aerospaziali.

Il senatore COVIELLO (Mar-DL-U), pur esprimendo apprezzamento per l'accoglimento nella proposta del Relatore delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, preannuncia un voto contrario.

Il presidente PONTONE, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione il conferimento del mandato al Relatore a redigere un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GARRAFFA (DS-U) ribadisce la richiesta di audizioni di rappresentanti dell'Unioncamere e del Coordinamento nazionale donne d'impresa, precedentemente formulata nel corso della seduta.

Il presidente PONTONE assicura il senatore Garraffa che tale proposta sarà certamente presa in considerazione in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

312^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro (n. 478)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente ZANOLETTI (*UDC*), relatore sull'atto governativo in esame, dopo aver ricordato che nella precedente seduta si è chiuso il dibattito in ordine al provvedimento in titolo, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, pone ai voti, previa verifica del numero legale, lo schema di parere sopracitato.

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO N. 478

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo n. 478, recante attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro;

rileva preliminarmente che esso risulta conforme alla delega legislativa conferita ai sensi dell'articolo 17 della legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306), con l'eccezione della lettera *e*) del comma 1, che risulta invece inattuata: come è noto tale principio di delega (ricalcato sull'articolo 8-ter della direttiva 76/07/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2002/73/CE) riguarda la previsione di misure adeguate per incoraggiare il dialogo fra le parti sociali al fine di promuovere il principio della parità di trattamento anche attraverso accordi nell'ambito della contrattazione collettiva, codici di comportamento, scambi di esperienze e pratiche nonché il monitoraggio della prassi sui luoghi di lavoro. Sarebbe opportuno, pertanto che il Governo prendesse in considerazione la possibilità di integrare lo schema di decreto legislativo n. 478 con disposizioni attuative di tale principio di delega, come peraltro viene segnalato anche nelle osservazioni formulate dalla 1a Commissione permanente;

esprime quindi parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

1. valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 1, aggiungendo al principio di parità quello relativo alla promozione della parità attraverso le azioni positive;

2. all'articolo 2:

a) al comma 1, lettera *a)* capoverso 1, si osserva che la definizione di discriminazione diretta contenuta nel vigente articolo 4, comma 1, della legge 10 aprile 1991, n. 125, non dovrebbe essere soppressa in quanto l'effetto pregiudizievole che s'intende tutelare costituisce in primo luogo il risultato di un atto, patto o comportamento discriminatorio posto in essere nei confronti di lavoratori in ragione del loro sesso: invita, pertanto il Governo a valutare l'opportunità di integrare la definizione di discriminazione diretta, contenuta nello schema del provvedimento, con quella di cui al richiamato articolo 4, comma 1 della legge n. 125 del 1991;

b) al comma 1, lettera *b)*, capoverso 2, relativo alla definizione di discriminazione indiretta, le parole «un criterio, una prassi, un atto, un

patto o un comportamento» dovrebbero essere integrate, premettendo anche «una disposizione», secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalla legge di delega;

c) al comma 1, lettera c), con riferimento al capoverso *2-bis* e al capoverso *2-ter*, occorrerebbe valutare l'opportunità di recepire in un'unica definizione le distinte fattispecie di molestie e di molestie sessuali quale «comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona ovvero a connotazione sessuale, espresso in forma fisica o verbale, avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona instaurando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo»; comunque, onde evitare qualsiasi incertezza interpretativa, occorre sostituire la congiunzione «e» con la disgiunzione «o», in modo da rendere chiaro che è sufficiente l'esistenza di una sola delle condizioni indicate per il verificarsi della situazione di molestia o di molestia sessuale (si veda in proposito quanto osservato anche dalle Commissioni permanenti 1^a e 14^a);

d) per quanto concerne il capoverso *2-quater*, si osserva che la formulazione adottata potrebbe risultare fuorviante, poiché si potrebbe ritenere che solo le molestie e le molestie sessuali sono vietate, mentre altre forme di discriminazione potrebbero sembrare consentite: pertanto, si invita il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere tale disposizione, nel presupposto che il divieto di trattamenti discriminatori è implicito già nel sistema che predispone una tutela giurisdizionale azionabile dalle vittime di molestie e di molestie sessuali proprio in quanto comportamenti adottati in violazione del divieto di discriminazione;

e) per quanto concerne il capoverso *2-quinquies*, sembrerebbe opportuna una diversa formulazione della disposizione, che evidenzii l'invalidità degli atti o dei provvedimenti adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione alle molestie o alle molestie sessuali, considerato che la nozione di inutilizzabilità dell'atto appare poco chiara e suscettibile di determinare dubbi interpretativi; potrebbe altresì essere opportuno precisare che gli atti e i provvedimenti predetti costituiscono anch'essi discriminazioni, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della legge 10 aprile 1991, n. 125;

f) per quanto concerne il capoverso *2-sexies*, la previsione ivi contenuta sembra già ricompresa nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2: pertanto, si invita il Governo a valutare l'opportunità di sopprimere tale disposizione;

3. All'articolo 3:

a) al comma 1, occorrerebbe sostituire le parole «sia subordinato sia autonomo» con le altre «, in forma subordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma,»;

b) al comma 2, si osserva, anche con riferimento alle osservazioni formulate dalla 2^a Commissione permanente, che il diritto al risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) mal si concilia con il procedimento sommario, ed andrebbe riservato, o, in via subordinata, esteso, al

procedimento di cognizione ordinaria; per le medesime ragioni dovrebbe valutarsi la possibilità di sopprimere all'articolo 2, comma 1, la lettera e);

4. Occorrerebbe novellare l'articolo 4, comma 12, della legge n. 125 del 1991, e successive modificazioni, facendo riferimento, oltre che ai commi 1 e 2, anche agli altri commi del medesimo articolo 4 che individuano fattispecie di discriminazione.

La Commissione prende infine atto delle osservazioni espresse dalle Commissioni permanenti 1^a, 2^a e 14^a, che allega al presente parere, e fa proprie anche per le parti non espressamente citate in esso.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCLEDÌ 11 MAGGIO 2005

268^a Seduta*Presidenza del Presidente*

TOMASSINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE REFERENTE*

(2852) *Disciplina del settore erboristico*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Massidda ed altri; Valpiana; Serena; Piscitello; Battaglia ed altri; Nan; Moroni; Dorina Bianchi; Migliori

(53) *RIPAMONTI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(348) *BETTONI BRANDANI ed altri. – Regolamentazione del settore erboristico*

(1124) *TOMASSINI. – Regolamentazione del settore dei prodotti vegetali per uso medicinale*

(1312) *CUTRUFO. – Regolamentazione del settore erboristico*

(3274) *ROLLANDIN. – Disciplina del settore erboristico*

– e petizione n. 283 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 12 aprile 2005, nel corso della quale il PRESIDENTE ricorda che si era conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2852, assunto come testo base. Avverte inoltre che su tali proposte emendative non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio e che pertanto non è possibile procedere alla loro votazione.

Prendendo atto della disponibilità manifestata da taluni senatori al trasferimento degli atti in titolo alla sede deliberante, propone indi di formulare una richiesta in tal senso alla Presidenza del Senato, dopo aver acquisito il consenso anche dei Gruppi parlamentari al momento non rappresentati.

Conviene unanime la Commissione.

L'esame congiunto è quindi rinviato.

(3236) Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche e delega al Governo per l'istituzione dei relativi Ordini professionali

(1645) TOMASSINI. – Istituzione della funzione di coordinamento per le professioni infermieristiche ed individuazione di alcuni profili tecnico professionali operanti nella sanità veterinaria, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(1928) TOMASSINI. – Istituzione degli ordini professionali per le professioni della sanità, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005

(2159) BETTONI BRANDANI ed altri. – Modifiche alla legge 10 agosto 2000, n. 251, in materia di professioni sanitarie e di istituzione dei relativi ordini e albi professionali, rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 9 febbraio 2005 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 4 maggio 2005, nel corso del quale – ricorda il PRESIDENTE – i relatori avevano illustrato una nuova versione del testo unificato delle iniziative legislative in titolo (allegato al resoconto della medesima seduta).

Prendendo atto che nessun senatore chiede di intervenire nella discussione generale, il Presidente propone di fissare a domani, alle ore 18, il termine per la presentazione degli emendamenti da riferire al richiamato testo unificato.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente TOMASSINI, preso atto dell'assenza del numero legale prescritto dal Regolamento per l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 404-B, per il quale peraltro non è ancora giunto il parere della Commissione bilancio e apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

425^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

*La seduta inizia alle ore 15,45.**IN SEDE REFERENTE*

(3188) BERGAMO e MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE. – *Norme in materia di procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti di costruzione e demolizione con componente inerte superiore al 90 per cento – fresato di conglomerato bituminoso*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.

Il presidente NOVI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore TURRONI (*Verdi-Un*) rileva che il disegno di legge in esame prevede che ai rifiuti di costruzione con componente inerte superiore al 90 per cento di fresato di conglomerato bituminoso si applichino le procedure semplificate previste per i rifiuti non pericolosi di cui agli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (decreto Ronchi) e la conseguente modifica del relativo decreto 5 febbraio 1998. Preliminarmente occorre notare che la materia dei rifiuti è attualmente *sub delega*, nel senso che costituisce oggetto dell'attività di riordino e modifica legislativa delegata al Governo dal Parlamento con la legge n. 308 del 2004, in particolare ai sensi dell'articolo 1 lettera a). Si è in attesa quindi del decreto delegato in materia di rifiuti che deve essere emanato entro 18 mesi dall'approvazione della citata delega ambientale e si hanno buone ragioni per ritenere (o temere) che proprio il settore dei rifiuti sia uno di quelli nei quali il ministro Matteoli sarà particolarmente rapido nell'emanazione dei decreti. La legge n. 308 già è finalizzata – per quanto riguarda i criteri specifici di delega di cui all'art. 1, comma 9, lettera a)

– a semplificare e razionalizzare le procedure di gestione dei rifiuti ed a promuoverne il riciclo e il riuso «innovando le norme previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni». Pertanto sembra abbastanza inopportuno che, pendente un simile riordino globale, si vogliano apportare sin da ora modifiche di dettaglio al decreto Ronchi e, conseguentemente, al decreto ministeriale del 1998, stante anche la delega al Governo per il riordino della legislazione «discendente» nella quale rientra il citato decreto interministeriale. Le modifiche di cui al presente disegno di legge sembrano infatti sovrapporsi, in modo non coordinato, ad una delega la cui discussione è stata oggetto di lunghissimo dibattito in Parlamento. Ricordando poi che per ben due volte questo Senato è stato privato, con la duplice fiducia su maxiemendamenti del Governo, della possibilità di entrare nel dettaglio della materia in oggetto, apparirebbe, a suo avviso, bizzarro che un tale approfondimento venisse a realizzarsi per il solo asfalto.

Detto questo, non va sottovalutata l'ampiezza e la portata della disposizione in esame, né, in particolare, l'impatto che tale tipologia di rifiuti ha sull'intero settore. I rifiuti da costruzione e demolizione costituiscono circa il 25 per cento, in peso, di tutti i rifiuti, prodotti nei paesi dell'Unione Europea, rappresentando uno dei flussi prioritari di rifiuti oggetto di particolare attenzione da parte della Commissione Europea. Le problematiche connesse alla gestione dei rifiuti da costruzione, demolizione e scavo, dipendono non solo dall'aspetto quantitativo ma, come sottolineato dalla stessa Commissione Europea, anche dalla qualità dei rifiuti. Il decreto legislativo 22/97 non obbligava i produttori di rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzioni alla presentazione del MUD; pertanto non si hanno a disposizione dati omogenei per un confronto tra produzione stimata e rifiuti gestiti. Come è noto, sono «rifiuti inerti» quelli che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa. I rifiuti inerti non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non devono comportare effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a colaticci e la percentuale inquinante globale dei rifiuti nonché l'ecotossicità devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque superficiali e/o freatiche. Per questo deve essere approfondito, anche con l'audizione di soggetti specializzati, l'estensione delle procedure semplificate ai rifiuti di costruzione con componente inerte superiore al 90 per cento di fresato di conglomerato bituminoso. Una valutazione precisa della produzione di rifiuti derivati da tale attività, tuttavia, appare molto complessa per una molteplicità di fattori, legati principalmente alla frammentazione delle attività del settore. Uno studio condotto dall'APAT ha evidenziato che la componente principale dei rifiuti da costruzione e demolizione è costituita, in termini quantitativi, dalla frazione inerte. L'analisi dei dati evidenzia elevati quantitativi di inerti riutilizzati anche se il trattamento a cui vengono assoggettati è pra-

ticamente nullo o, spesso, inadeguato. Non è neanche chiaro quale siano i trattamenti subiti da molti di questi rifiuti. Se una incentivazione del riciclaggio dei materiali appare senza dubbio auspicabile, ciò deve avvenire solo previa garanzia dell'impatto ambientale di tale attività, in particolare per la specifica categoria (asfalto) per cui si sostiene l'estensione dei benefici di cui agli articoli 31 e 33 del decreto Ronchi.

Infine, sarebbe opportuno che il relatore fornisca alcuni chiarimenti circa il fatto che soltanto il 18 per cento dell'asfalto fresato sarebbe reintrodotta nel circolo produttivo per rifare i manti bituminosi. In realtà, in alcune zone dell'Italia, come l'Emilia Romagna, sono presenti percentuali di riuso di tali materiali di gran lunga superiori rispetto a quelle indicati. Pertanto, potrebbe essere utile verificare in quali parti del territorio nazionale vi sia uno scarso riutilizzo dei rifiuti di costruzione e se vi sia un eccessivo ricorso alla discarica.

Il senatore SPECCHIA (AN) sottolinea che il disegno di legge in esame affronta certamente un problema reale, tanto che il Gruppo di Alleanza Nazionale aveva ipotizzato la presentazione di un apposito provvedimento di analogo tenore. Nel merito, quanto proposto nel provvedimento è apprezzabile, sebbene, come già messo in evidenza dal senatore Turrone, si potrebbe porre un problema di coordinamento tra le disposizioni del disegno di legge in titolo con le disposizioni degli schemi di decreti legislativi, che il Ministero dell'ambiente si accinge a predisporre per effetto della legge delega n. 308 del 2004. Pertanto, potrebbe essere utile verificare presso il Ministero dell'ambiente se effettivamente si prevede nei prossimi mesi la predisposizione e la presentazione al Parlamento dello schema di decreto legislativo concernente il settore dei rifiuti e se vi siano le condizioni per proseguire l'*iter* del disegno di legge in titolo, alla luce degli orientamenti contenuti nel predetto schema di decreto.

Ad avviso del senatore ROTONDO (DS-U) il disegno di legge si presta ad una duplice valutazione: da una parte, è certamente utile proporre la semplificazione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti di costruzione perché in tal modo si ridurrebbe l'apporto in discarica di questo tipo di materiale, senza contare poi che il riutilizzo dei residui di costruzione e del conglomerato bituminoso costituisce di per sé un dato positivo. Dall'altra parte, però, è innegabile che si possa prospettare un problema di sovrapposizione tra le norme previste dal disegno di legge in titolo e le disposizioni degli emanandi schemi di decreti legislativi con i quali si eserciterà la delega conferita con la legge n. 308 del 2004 per l'emanazione dei cosiddetti testi unici ambientali. In relazione a questa eventualità, occorre, a suo avviso, effettuare un'attenta riflessione. Inoltre, sembra emergere una possibile contraddizione, poiché i rifiuti di costruzione e demolizione, pur essendo di fatto considerati come rifiuti non pericolosi, restano tuttora assoggettati alle procedure tipiche previste per i rifiuti pericolosi.

Il presidente NOVI osserva che il riciclaggio del materiale bituminoso costituisce una pratica largamente diffusa in Europa, mentre incontra ancora serie difficoltà in Italia, anche per la presenza di alcune incongruenze normative contenute nel decreto legislativo n. 22 del 1997. Per quanto attiene poi ai possibili problemi di coordinamento tra i disegni di legge in titolo e gli schemi di decreti legislativi che il Ministero dell'ambiente sta elaborando nel settore dei rifiuti, si potrebbe ipotizzare una verifica prima che si apra la fase di esame degli emendamenti.

Il senatore VALLONE (*Mar-DL-U*) sottolinea l'esistenza di una contraddizione normativa, poiché appare inspiegabile che un prodotto ampiamente riutilizzato per la pavimentazione delle strade sia incluso nella classificazione dei rifiuti pericolosi. Al fine di superare questa incongruenza, appare condivisibile quanto proposto dal disegno di legge in titolo in relazione alla semplificazione delle procedure previste dal decreto legislativo n. 22 del 1997.

Il relatore, senatore PONZO (*FI*), fa presente al senatore Turrone che il materiale derivante da rifiuti di costruzione è spesso abbandonato per le strade, senza essere nemmeno destinato alle discariche. Ma al di là di questo aspetto attinente all'impatto ambientale, resta il problema principale – affrontato con il disegno di legge in esame con una soluzione apprezzabile – costituito dalle attuali procedure che, se non semplificate, non consentono percentuali più elevate di riutilizzo del materiale in questione. Inoltre, il materiale oggetto del disegno di legge in esame appartiene già alla categoria dei rifiuti non pericolosi, anche se tale classificazione non risulta essere supportata da procedure adeguate che, anche per tale motivo, dovrebbero essere sottoposte a semplificazione.

Il senatore SPECCHIA (*AN*), tenuto conto di quanto sta emergendo nel corso della discussione generale, ritiene utile che la Commissione programmi una serie di audizioni degli operatori del settore affinché si disponga di un quadro conoscitivo più esauriente sulle problematiche attinenti al provvedimento in esame.

Il relatore, senatore PONZO (*FI*), in merito a possibili audizioni di operatori del settore, segnala l'opportunità di ascoltare l'Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade (*SITEB*).

Il presidente NOVI, dopo aver rilevato che sussiste un'evidente contraddizione tra quanto previsto dalle direttive europee, per le quali il conglomerato bituminoso non costituisce rifiuto pericoloso e quanto invece previsto dalle disposizioni interne – che assoggettano tuttora tale tipo di materiali alle procedure riguardanti i rifiuti pericolosi – e tenuto conto di quanto suggerito dal relatore e dal senatore Specchia, propone che siano previste in sede di Ufficio di Presidenza integrato

dai rappresentanti dei gruppi, le audizioni della SITEB, nonché di un esperto del Ministero dell'ambiente, che possa riferire sull'andamento dei lavori riguardanti l'elaborazione di schemi di decreti legislativi in materia di rifiuti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

100^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRECO

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie COM(2004) 139 definitivo (n. 6)

Comunicazione della Commissione – Il futuro dell'integrazione del sistema ferroviario europeo: il terzo pacchetto ferroviario COM(2004) 140 definitivo (n. 7)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità COM(2004) 142 definitivo (n. 8)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale COM(2004) 143 definitivo (n. 9)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci COM(2004) 144 definitivo (n. 10)

(Parere alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri, nella quale – ricorda il Presidente – era proseguita la discussione generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente-relatore GRECO (*FI*) dichiara chiusa la discussione generale.

Illustra quindi una proposta di parere sugli atti in titolo del seguente tenore:

«La Commissione Politiche dell'Unione europea, a conclusione dell'esame dei progetti di atti comunitari in titolo,

ricordato l'impegno assunto nella XXXII COSAC ad esaminare le proposte legislative della Commissione europea costituenti il «terzo pacchetto ferroviario» sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, anche alla luce del meccanismo di «allerta precoce» previsto dal Protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il quale prevede che ciascun parlamento (o camera in caso di parlamenti bicamerali), entro sei settimane dalla data di trasmissione di una proposta legislativa, possa emettere un parere motivato che espone le ragioni per le quali ritiene che la proposta in esame non sia conforme al principio di sussidiarietà;

considerato il complesso delle disposizioni del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa relative al ruolo dei parlamenti nazionali, che divengono a pieno titolo attori nel processo di formazione della normativa comunitaria, mediante l'instaurazione di «relazioni dirette» con le Istituzioni dell'Unione, prima dell'adozione definitiva degli atti di loro competenza;

valutato come tale rapporto diretto lasci invariato il rapporto indiretto che si ha nel merito delle singole proposte della Commissione europea, allorché i parlamenti attivano i propri poteri di indirizzo al governo nella c.d. fase ascendente del diritto comunitario;

considerato che, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento del Senato, la 14^a Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sugli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, alla Commissione competente, affinché questa possa esprimere il proprio avviso in una risoluzione ai sensi del comma 6;

considerato che il comma 6 dell'articolo 144 del Regolamento afferma che le risoluzioni sono volte ad «indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari» e che in tale ampia previsione ben può essere ricompreso un indirizzo al Governo sul rispetto, da parte delle proposte legislative della Commissione europea, del principio di sussidiarietà;

ricordato che il principio di sussidiarietà è già pienamente vigente in base all'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità europea e che ad esso la Commissione europea è tenuta ad uniformarsi nella predisposizione delle sue proposte, in base all'articolo 9 del (vigente) Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, secondo cui essa deve «giustificare la pertinenza delle sue proposte con riferimento al principio di sussidiarietà» e del seguente articolo 11 che prevede che «nel pieno rispetto delle procedure applicabili, il Parlamento europeo e il Consiglio procedono all'esame della conformità delle proposte della Commissione con le disposizioni dell'articolo 5 del trattato, quale parte integrante dell'esame generale delle medesime»;

considerato che la proposta di direttiva relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (COM(2004) 139 def.), che modifica la direttiva 91/440/CEE, prevede che dal 1° gennaio 2010 le imprese ferroviarie titolari di una licenza e dei certificati di sicurezza necessari potranno prestare ser-

vizi internazionali all'interno della Comunità, con la possibilità per tali imprese di svolgere anche servizi su alcune tratte nazionali (cabotaggio), aprendo quindi alla concorrenza i servizi di trasporto internazionale di passeggeri, allo scopo di creare condizioni economicamente realistiche per lo sviluppo di detti servizi;

considerato che la proposta di direttiva relativa alla certificazione del personale viaggiante addetto alla guida di locomotori e treni sulla rete ferroviaria della Comunità (COM (2004) 142 def.) provvede ad un'armonizzazione dei vari sistemi di certificazione esistenti negli Stati membri, in modo tale da fissare norme di prevenzione più rigorose in tutto il territorio dell'Unione, a prescindere dal carattere nazionale o internazionale del servizio ferroviario considerato;

considerato che la proposta di regolamento sui diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario internazionale (COM(2004) 143 def.) intende migliorare l'efficacia e la capacità di attrazione del trasporto internazionale di passeggeri per ferrovia rispetto ai modi concorrenti, in particolare il trasporto aereo che dispone di un quadro normativo sempre più preciso per la tutela dei diritti dei passeggeri, stabilendo regole minime relative all'informazione dei passeggeri, alle condizioni contrattuali, alle condizioni di emergenza, ai reclami e all'assistenza ai disabili, alla collaborazione tra imprese ferroviarie, e disponendo obblighi per i passeggeri, fra cui l'obbligo di acquistare un biglietto e di evitare comportamenti suscettibili di recare disturbo al personale di scorta o agli altri passeggeri;

considerato che la proposta di regolamento concernente le indennità per inosservanza dei requisiti contrattuali di qualità nei servizi di trasporto ferroviario di merci (COM(2004) 144 def.) prevede l'introduzione di clausole minime di qualità nei contratti fra le imprese ferroviarie e i clienti, applicabili a tutti i servizi nazionali e internazionali di trasporto ferroviario di merci nella Comunità, nonché ai servizi di trasporto a destinazione o provenienti da un Paese terzo o transitanti nel territorio di un Paese terzo,

formula parere favorevole, osservando che:

con riferimento al rispetto del principio di sussidiarietà, solo due delle proposte legislative della Commissione europea in titolo (COM(2004) 142 def. e COM(2004) 144 def.) recano una puntuale motivazione; le altre hanno dei brevi cenni nei considerando. Si ritiene di dover sottolineare l'importanza che le proposizioni legislative della Commissione europea rechino un più puntuale apparato motivazionale a sostegno dell'affermazione del rispetto del principio di sussidiarietà, come sancito dall'articolo 5 del Trattato istitutivo della Comunità europea ed esplicitato nel Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità ad esso annesso;

la proposta di regolamento sulla qualità dei servizi (COM(2004) 144 def.) non appare coerente con il principio di sussidiarietà, in quanto non si limita ai trasporti internazionali di merci, ma si applica anche ai trasporti nazionali, materia questa che dovrebbe essere lasciata alla disci-

plina degli Stati, trattandosi di materia di competenza concorrente. Peraltro, tale proposta di regolamento non sembra valorizzare il fatto che la qualità deve essere oggetto dell'impegno commerciale degli operatori nei loro rapporti contrattuali con i clienti, e non già oggetto di un'imposizione legale, per di più esercitata con lo strumento del regolamento, che impone pesanti investimenti e ostacola la stessa priorità di apertura alla competizione prevista dalla Commissione europea, con una conseguente diminuzione dei servizi, soprattutto nell'area dove il trasporto è maggiormente congestionato per la carenza di capacità delle infrastrutture;

in merito alla proposta di direttiva che modifica la direttiva 91/440/CE sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie (COM(2004) 139 def.) occorre coordinare l'apertura alla concorrenza del settore ferroviario internazionale (che può svolgere anche servizi di trasporto nazionale) con l'esigenza della tutela del servizio pubblico e con la necessaria revisione del regolamento (CE) 1191/69 sui requisiti del servizio pubblico, prevedendo altresì meccanismi di ripianamento dei debiti delle imprese ferroviarie senza che ciò sia considerato aiuto di Stato;

la proposta di regolamento sui diritti e obblighi dei passeggeri (COM(2004) 143 def.) appare troppo rigida e poco coerente con la diversificata realtà ferroviaria dei 25 Stati membri, mentre sarebbe più opportuno un approccio su base volontaria che permetterebbe una migliore definizione degli standard per i passeggeri e consentirebbe di adattarsi meglio alle tendenze del mercato, come ad esempio i servizi *low cost* o i servizi *charter*, evitando il rischio di un inasprimento dei costi per i viaggiatori ferroviari. In proposito, si rileva che la materia è già regolata da una carta dei servizi europea, e da carte dei servizi di singole imprese; inoltre, a livello internazionale esiste già una disciplina adottata dall'OTIF (Organizzazione per i trasporti internazionali ferroviari), cosiddetta CIV, che copre i diritti dei viaggiatori.

La Commissione rileva infine che il termine di sei settimane dalla trasmissione delle proposte legislative della Commissione europea, previsto dal meccanismo di «allerta precoce», entro cui i parlamenti nazionali possono svolgere una funzione di vigilanza circa il rispetto del principio di sussidiarietà, debba essere interpretato nel senso di farlo decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea delle proposte in tutte e 20 le lingue dell'Unione. A tale proposito si ricordano le determinazioni di cui al punto 5 delle Conclusioni della Conferenza dei presidenti dei parlamenti dell'Unione europea, adottate a Budapest il 6 e 7 maggio 2005».

Il senatore BEDIN (*Mar-DL-U*) dichiara di condividere ampiamente il parere testé illustrato dal Presidente-relatore. Ritiene tuttavia di dover suggerire talune integrazioni, affinché la valutazione di questa Commissione sugli atti in titolo possa avere maggiore incidenza, soprattutto in vista della riunione COSAC della prossima settimana. Illustra quindi talune proposte di modifica del testo dirette ad inserire un riferimento all'impe-

gno per il governo di trasmettere valutazioni sul rispetto del principio di sussidiarietà, accompagnando la relazione con uno specifico giudizio sull'impatto sui governi territoriali; suggerisce poi di modificare l'osservazione sull'atto comunitario n. 9 (COM (2004) 143 def.) togliendo l'espressione sulla rigidità e sull'incoerenza della proposta per inserire un riferimento all'approccio contrattualistico che consentirebbe di avere norme uguali per tutti i viaggiatori di uno stesso treno, indipendentemente dal fatto che compiano una tratta internazionale o nazionale, ciò che rende indispensabile il coinvolgimento dei governi territoriali e locali e degli utenti nelle procedure di possibile attuazione. Un'ultima osservazione riguarda il termine di sei settimane dalla trasmissione delle proposte legislative della Commissione europea che deve essere effettivo, e quindi decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il senatore FALOMI (*Misto-Cant*) si sofferma sull'osservazione sull'atto comunitario n. 6 (COM(2004) 139 def.), in quanto la stessa ha un notevole impatto sulle reti europee, richiamando l'esigenza della indefettibile sicurezza in materia di trasporti, tema questo di particolare importanza data la recente serie di gravi incidenti che si sono purtroppo verificati. Su questa problematica si è espresso chiaramente il Comitato delle regioni, che ha ribadito che la sicurezza del trasporto ferroviario è un aspetto essenziale che non può essere compromesso dalla comparsa di imprese di trasporto a basso costo. Concorda poi con i suggerimenti del senatore Bedin, riferiti all'atto comunitario n. 9 (COM(2004) 143 def.).

Si associa il senatore NOCCO (*FI*).

Il presidente-relatore GRECO (*FI*) condivide ampiamente i suggerimenti proposti e assicura che integrerà in tal senso il parere testé illustrato.

Con le dichiarazioni di voto favorevole di tutti i Gruppi, accertata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce il mandato al Presidente-relatore di redigere un parere favorevole con osservazioni come proposto e integrato nel corso dell'esame.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente GRECO avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per oggi, mercoledì 11 maggio alle ore 14, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

200^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente, senatore PETRUCCIOLI, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso.

VOTAZIONE PER NOMINE

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI (votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112)

Il PRESIDENTE, senatore Petruccioli, ricorda che la Commissione è convocata per la designazione di sette dei nove componenti della Lista che, a norma dell'articolo 20, comma 9 della legge 3 maggio 2004, n. 112, il Ministro dell'economia e della finanze dovrà presentare all'Assemblea degli azionisti di RAI Radiotelevisione S.p.A. per l'elezione del Consiglio di amministrazione.

Il Presidente ricorda che ogni componente della Commissione potrà votare per un unico nominativo, e che risulteranno designati i sette nominativi maggiormente votati.

Indice quindi la votazione.

(Segue la votazione e il computo dei votanti).

Poiché hanno partecipato al voto diciassette dei quaranta componenti della Commissione, la votazione non è valida.

Il PRESIDENTE convoca quindi la Commissione per una nuova votazione per domani, giovedì 12 maggio 2005, dalle ore 12,30 alle ore 14.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen,
di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo
e vigilanza in materia di immigrazione

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

Presidenza del Presidente
Alberto di LUCA

La seduta inizia alle ore 14.15.

Comunicazioni del presidente

Il deputato Alberto di LUCA, *Presidente*, comunica che nell'Ufficio di presidenza odierno è stato definito l'ambito su cui incentrare la nuova indagine conoscitiva: «Lo spazio Schengen nella nuova costruzione europea», il cui schema di programma, non appena predisposto, sarà sottoposto all'esame dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Propone, a tal fine, la data del 25 maggio 2005.

Ricorda, inoltre, che la prossima settimana si terrà la missione presso la nuova sede di Roma della Direzione Centrale della Polizia Criminale, della Direzione Investigativa Antimafia e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, presso la quale si trovano l'Unità Nazionale Europol e SIRENE.

Detta visita si svolgerà mercoledì 18 maggio 2005, nel primo pomeriggio, nella pausa dei lavori dell'Aula.

Informa, infine, che potranno partecipare, oltre i membri dell'Ufficio di presidenza, un rappresentante per gruppo.

La seduta termina alle ore 14,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

Presidenza del Presidente
Paolo Russo

La seduta inizia alle ore 13,00.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Deliberazione di atti istruttori

Paolo RUSSO, *presidente*, propone che il primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna si svolga in seduta segreta. Preso atto che la Commissione concorda, dispone che si prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Audizione del presidente della Sogin, Carlo Jean

(Svolgimento e conclusione).

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Carlo JEAN, *presidente della Sogin*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione. Prende quindi la parola Giancarlo BOLOGNINI, *amministratore delegato della Sogin*.

Intervengono ripetutamente, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Paolo RUSSO, *presidente*, e Donato PIGLIONICA (*DS-U*), nonché i senatori Tommaso SODANO (*Misto*) e Lorenzo PICCIONI (*FI*), ai quali replicano a più riprese Carlo JEAN, *presidente della Sogin*, e Giancarlo BOLOGNINI, *amministratore delegato della Sogin*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il professor Carlo Jean, l'ingegner Giancarlo Bolognini, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del prefetto di Napoli, Renato Profili

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Renato PROFILI, *prefetto di Napoli*, riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replica a più riprese Renato PROFILI, *prefetto di Napoli*.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Renato Profili, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione di Stefano Cassella, *executive director* della WestLB S.p.A., e di Catia Tomasetti, dello Studio Legale Allen & Overy

Paolo RUSSO, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Stefano CASSELLA, *executive director* della WestLB S.p.A., riferisce sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Paolo RUSSO, *presidente*, e il senatore Tommaso SODANO (*Misto*), ai quali replicano a più riprese Stefano CASSELLA, *executive director* della WestLB S.p.A., e Catia TOMASETTI, dello Studio Legale Allen & Overy.

Paolo RUSSO, *presidente*, ringrazia il dottor Stefano Cassella, l'avvocato Catia Tomasetti, i colleghi intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sulle cause dell'inquinamento del fiume Sarno

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

27^a Seduta

Presidenza del Presidente
Carmine COZZOLINO

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del Regolamento interno e in considerazione della necessità di approfondire le problematiche igienico-sanitarie connesse all'inquinamento del fiume Sarno e del suo bacino, ha designato, con decorrenza dal 16 maggio 2005 e sino all'8 ottobre 2005, quale collaboratore a tempo parziale della Commissione, con incarico retribuito, il professor Mario Capunzo.

Audizione del Procuratore distrettuale antimafia di Salerno, dottor Luigi Apicella

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Apicella per la disponibilità a corrispondere alle esigenze dell'inchiesta parlamentare e per la cortese sollecitudine con la quale ha accolto l'invito della Commissione.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno, la Commissione può decidere in qualsiasi momento il passaggio in seduta segreta.

Il dottor APICELLA riferisce su un'indagine svolta dalla Direzione distrettuale antimafia di Salerno in ordine all'attività di alcune organizzazioni di stampo camorristico e consegna copia di un'ordinanza applicativa

di misure cautelari adottata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Salerno.

Intervengono quindi per svolgere considerazioni e formulare domande i senatori MANZIONE, SCALERA, DEMASI, SALZANO, ROLLANDIN, SODANO Tommaso e il PRESIDENTE.

Il dottor APICELLA risponde alle domande formulate.

Intervengono quindi per porre ulteriori quesiti i senatori DEMASI, MANZIONE, SALZANO, SCALERA, SODANO Tommaso e il PRESIDENTE.

Il dottor APICELLA risponde agli ulteriori quesiti posti.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione e ringrazia il dottor APICELLA per il contributo fornito all'inchiesta parlamentare.

Intervengono quindi sui lavori della Commissione i senatori SCALERA e MANZIONE.

La seduta termina alle ore 16,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il
personale militare italiano impiegato nelle missioni
internazionali di pace, sulle condizioni della conser-
vazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito
nelle esercitazioni militari sul territorio nazionale**

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

5^a Seduta

Presidenza del Presidente
Paolo FRANCO

Intervengono il ministro della difesa Martino e il sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Paolo FRANCO propone, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento interno della Commissione, che i lavori si tengano in forma pubblica.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il PRESIDENTE propone quindi che sia redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna e che ne sia assicurata la diffusione mediante il collegamento audiovisivo.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Audizione del Ministro della difesa, onorevole Antonio Martino

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Martino e il sottosegretario Costa per aver accolto con cortese sollecitudine l'invito della Commissione.

Il ministro MARTINO svolge una esposizione introduttiva sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono quindi per porre domande e svolgere considerazioni il presidente Paolo FRANCO e i senatori MALABARBA, ROTONDO, FORCIERI e DE ZULUETA.

Il ministro MARTINO risponde alle domande postegli.

Il PRESIDENTE ringrazia il ministro Martino per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

148^a Seduta

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 6^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni (n. 471): osservazioni favorevoli;

alla 9^a Commissione:

Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466): osservazioni favorevoli.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

460^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per l'interno Mantovano.*

La seduta inizia alle ore 9,20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa (n. 472)

(Osservazioni alla 4^a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono rilievi da formulare, proponendo pertanto di esprimere osservazioni favorevoli sul provvedimento.

La Sottocommissione approva, infine, previo avviso favorevole del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, la proposta di osservazioni del Relatore.

(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella 1^a seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che la Sottocommissione deve esaminare le restanti proposte, relative al disegno di legge in titolo, trasmesse

dall'Assemblea, ovvero gli emendamenti 1.0.107 (testo 3), 2.101, 7.102, 7.101, 7.100, 2.2 e 2.1. In particolare, evidenzia che l'emendamento 1.0.107 (testo 3) sostituisce il precedente testo già illustrato nella scorsa seduta.

Il relatore FERRARA (*FI*) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.107 (testo 3) trasmesso dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione ai commi 2 e 3 non appaiono sussistere sufficienti risorse per l'anno 2005 sul Fondo da ripartire per le esigenze correnti (capitolo 1373 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). Segnala inoltre che occorre valutare se derivino eventuali effetti finanziari dal comma 4 che, per quanto concerne le amministrazioni i cui posti di livello dirigenziale generale non superino le cinque unità, estende oltre al 2004 la facoltà di non applicare alcun limite alla quota degli incarichi di funzione dirigenziale generale di livello generale che possono essere conferiti a dirigenti di seconda fascia ovvero a persone con contratto a tempo determinato.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sui commi 1, 2 e 3 dell'emendamento 1.0.107 (testo 3), confermando che sulla copertura ivi richiamata (cioè il Fondo da ripartire per le esigenze correnti di cui al capitolo 1373 dello stato di previsione del Ministero dell'interno) sussistono sufficienti risorse per far fronte agli oneri recati dalle suddette disposizioni. Si pronuncia peraltro in senso contrario, per ragioni di merito, sulle disposizioni delle proposte da cui potrebbero derivare spinte emulative da parte di altri settori della Pubblica Amministrazione.

In merito ai restanti emendamenti, formula poi avviso contrario sulle proposte 2.101, 7.102, 7.101 e 7.100, in quanto manifestamente onerose, nonché sulle proposte 2.2 e 2.1, ritenendo la relativa copertura, ancorché assai elevata, non condivisibile per motivi di merito.

Il sottosegretario MANTOVANO si associa alle considerazioni svolte dal sottosegretario Maria Teresa Armosino, illustrando, ad integrazione di quanto già osservato in merito all'emendamento 1.0.107 (testo 3), una nota del Ministero dell'interno. In ordine alla capienza della copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, che trovano idonea imputazione negli stanziamenti previsti dall'art. 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fa quindi presente che lo stanziamento iniziale di 153 milioni di euro sul capitolo 1373 dello stato di previsione del Ministero dell'interno è stato parzialmente utilizzato attraverso quattro variazioni in diminuzione, per un totale complessivo di euro 102.053.163,00. La residua disponibilità, pari ad euro 50.946.837,00 è stata assoggettata ad accantonamento per 50 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito con legge 26 aprile 1989, n. 155. Da quanto sopra deriva che la copertura finanziaria di cui ai primi tre commi dell'emendamento in esame trova piena validità, in quanto an-

drà ad incidere sulla somma accantonata, il cui utilizzo non viene assoggettato a limitazione, qualora scaturisca da apposite norme di legge, sempre come previsto dal citato articolo 6 del decreto-legge n. 65 del 1989.

Per quanto concerne la disposizione di cui al comma 4 del medesimo emendamento 1.0.107 (testo 3), precisa che la stessa trova giustificazione nella necessità di assicurare continuità nello svolgimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello generale dell'Amministrazione. Tale esigenza muove dal fatto che la previsione contenuta nell'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria per l'anno 2004 contenente disposizioni analoghe a quella proposta, ha trovato diretta applicazione per esplicita previsione fino al 31 dicembre 2004. L'Amministrazione dell'interno con dotazione organica di posti di livello dirigenziale generale inferiore a 5 unità, a seguito di pensionamenti, viene pertanto a trovarsi nell'impossibilità di conferire l'incarico in questione. Evidenzia pertanto che non si profila al riguardo alcun onere, in quanto si tratta di normale *turn-over* coperto dagli stanziamenti di bilancio già preordinati a tal fine.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), in merito ai commi da 1 a 3 dell'emendamento 1.0.107 (testo 3), chiede chiarimenti sulle risultanze anomale dell'interrogazione contabile effettuata sul capitolo 1373 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da cui emergerebbe una disponibilità solo parziale delle risorse da destinare alla copertura delle disposizioni citate. Inoltre, domanda di conoscere in maniera più precisa la procedura contabile di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 65 del 1989 convertito con legge 26 aprile 1989, n. 155 richiamata nella risposta testé fornita dal sottosegretario Mantovano, in base alla quale si è proceduto ad accantonare la residua disponibilità del suddetto capitolo per 50 milioni di euro. Infine, in merito al comma 4 dell'emendamento 1.0.107 (testo 3) in esame, ritiene necessario approfondire il contenuto dell'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria per l'anno 2004 che il comma stesso sembrerebbe voler ripristinare nell'ambito della legislazione vigente.

Il sottosegretario MANTOVANO, in replica alle osservazioni del senatore Morando, in merito ai commi da 1 a 3 dell'emendamento 1.0.107 (testo 3) conferma la sussistenza delle risorse di cui al capitolo 1373 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e deposita agli atti della Sottocommissione un'ulteriore nota di chiarimenti con il dettaglio dell'interrogazione contabile del medesimo capitolo, da cui si evince in particolare la disponibilità di 50 milioni di euro, accantonati in base alla procedura di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 65 del 1989. Tale norma infatti stabilisce i meccanismi in base ai quali le amministrazioni e gli enti del settore pubblico allargato possono di semestre in semestre assumere impegni di spese correnti, in termini di competenza, a carico dei singoli capitoli del bilancio di previsione, ciò che ha consentito di accantonare la predetta somma di 50 milioni di euro nel primo semestre di quest'anno. Per quanto concerne il comma 4 della proposta emendativa in esame, fa presente che lo stesso ripropone la previsione di cui all'articolo 3, comma 147, della

legge finanziaria 2004, che consente di procedere a nomine di livello dirigenziale generale nelle pubbliche amministrazioni anche in deroga ai limiti ivi indicati, nel caso di uffici i cui posti di livello dirigenziale generale contrattualizzato non superino le 5 unità, al fine di garantire la piena operatività delle amministrazioni stesse. Come già dichiarato, sottolinea che tale deroga, non ripresa dalla legge finanziaria 2005, appare tuttavia necessaria per consentire un corretto funzionamento dell'amministrazione del Ministero dell'interno e, comunque, non comporta effetti negativi per il bilancio dello Stato per le ragioni già esplicitate.

Il senatore MORANDO (*DS-U*), pur prendendo atto delle risposte del sottosegretario Mantovano, si dichiara tuttavia insoddisfatto delle stesse, rilevando che l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 65 del 1989 convertito con legge 26 aprile 1989, n. 155 non sembra consentire di accantonare somme da un semestre all'altro sui capitoli di spese correnti, ma al contrario appare volto a stabilire dei precisi limiti all'impegnabilità delle somme nell'ambito di ciascun semestre, con la conseguenza che il predetto accantonamento di 50 milioni di euro sul capitolo 1373 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, ove effettivamente realizzato, risulterebbe in contrasto con la norma di cui allo stesso articolo 6, comma 1. In merito al comma 4, ritiene che lo stesso, riproponendo la deroga per le nomine dei dirigenti generali della Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 3, comma 147, della legge finanziaria 2004, sia patentemente oneroso, anche perché contraddice espressamente i limiti stabiliti nella vigente legge finanziaria.

Il senatore GRILLOTTI (*AN*), intervenendo in merito al meccanismo di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 65 del 1989, fa presente che lo stesso stabilisce dei limiti di impegno alle spese correnti delle amministrazioni e degli enti del settore pubblico allargato che, salvo le espresse deroghe stabilite dalla legge, non possono superare per ogni semestre il 50 per cento dello stanziamento previsto per i singoli capitoli del bilancio di previsione.

Il presidente AZZOLLINI, sulla base dei chiarimenti forniti dai Rappresentanti del Governo e delle considerazioni emerse dal dibattito, ritiene opportuno rendere parere non ostativo sui primi 3 commi dell'emendamento 1.0.107 (testo 3), tenuto conto che le somme richiamate a copertura dei relativi oneri risultano comunque disponibili sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Viceversa, esprime avviso contrario sul comma 4 del medesimo emendamento, posto che lo stesso reca nuovi o maggiori oneri privi di copertura. Infine, si pronuncia in senso contrario sulle proposte 2.101, 7.102, 7.101 e 7.100, palesemente onerose, e formula avviso favorevole sugli emendamenti 2.2 e 2.1, in quanto la relativa copertura appare particolarmente significativa ed adeguata.

Il relatore FERRARA (*FI*) propone infine il seguente schema di parere in ordine ai restanti emendamenti esaminati: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminate le restanti proposte relative al disegno di legge in titolo 1.0.107 (testo 3), 2.101, 7.102, 7.101, 7.100, 2.2 e 2.1, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.0.107 (testo 3) (limitatamente al comma 4), 2.101, 7.102, 7.101 e 7.100 e parere di nulla osta sulle proposte 2.2 e 2.1.».

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

Il PRESIDENTE avverte che il Governo ha presentato una nota concernente i profili di quantificazione degli oneri dell'emendamento 8.0.101, sul quale la Commissione, nella precedente seduta, ha reso parere contrario proprio a causa della mancanza della suddetta quantificazione, che non consentiva di valutare la congruità della copertura finanziaria. Occorre pertanto valutare se, alla luce degli ulteriori elementi forniti dalla suddetta nota, possa eventualmente riconsiderarsi il parere già espresso o se, viceversa, lo stesso debba essere confermato.

Il relatore FERRARA (*FI*) osserva che nella nota presentata dal Governo sembrano mancare alcuni elementi informativi, necessari per una puntuale valutazione degli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 8.0.101 in questione. Ribadisce pertanto l'esigenza che il Governo presenti una relazione tecnica in senso formale sulla suddetta proposta emendativa.

Il presidente AZZOLLINI concorda con i rilievi del relatore, sottolineando che in mancanza di una relazione tecnica completa, debitamente verificata dalla Ragioneria dello Stato, la Sottocommissione deve necessariamente confermare il parere negativo già reso sul predetto emendamento 8.0.101, ferma restando comunque la più ampia disponibilità a rivedere lo stesso ove il Governo fornisca in tempo utile la citata relazione tecnica.

(3186-A) Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rinvio. Rimessione alla Commissione plenaria)

Il presidente AZZOLLINI, in ordine al disegno di legge in titolo, stante la particolare rilevanza delle questioni ad esso inerenti, propone di rimettere alla Commissione plenaria l'esame del testo e dei relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea.

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 9,55.

461ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e per la difesa Berselli.*

La seduta inizia alle ore 16.

(3368) Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(Parere all'Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il presidente AZZOLLINI avverte che sono stati trasmessi dall'Assemblea gli ulteriori emendamenti Coord. 1 e 8.0.101 (testo 2).

Il relatore FERRARA (FI) illustra l'ulteriore emendamento 8.0.101 (testo 2) del relatore, corredato di una relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, che prevede una copertura limitata gli anni 2006-2009 a valere sull'accantonamento del Ministero dell'ambiente e del territorio. Osserva, quindi, la necessità di valutare la richiesta del parere sull'uso in difformità del Fondo speciale richiamato ai fini della copertura. Rileva, inoltre, che non vi sono osservazioni sulla proposta Coord. 1.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso favorevole sulle proposte citate segnalando, tuttavia, l'opportunità di riformulare la clausola di salvaguardia indicata nella proposta 8.0.101 (testo 2) in analogia all'articolo 9, comma 3, del testo del decreto-legge in titolo.

Il senatore MORANDO (DS-U), dopo aver chiesto alcuni chiarimenti in merito alla cadenza temporale degli oneri connessi alla proposta 8.0.101 (testo 2), preannuncia il proprio voto contrario all'espressione di un parere non ostativo in quanto non ritiene sufficienti le argomentazioni addotte per escludere l'insorgenza di oneri dopo l'esercizio 2009.

La Sottocommissione conferisce, infine, mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti Coord. 1 e 8.0.101 (testo 2) trasmessi al disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo sulla proposta Coord. 1 nonché parere non ostativo sulla proposta 8.0.101 (testo 2) a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che il comma 3 dell'articolo 8-*quater* venga sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 8-*bis* e 8-*ter* ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-*quater*), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative"».

(2595-A) Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore CICCANTI (*UDC*) illustra il testo del provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono rilievi da formulare sul testo tenuto conto che lo stesso recepisce le condizioni poste dalla Commissione in occasione del parere reso alla Commissione di merito.

In ordine agli emendamenti, segnala le seguenti proposte, da cui derivano nuovi o maggiori oneri per agevolazioni fiscali o incentivi a favore delle imprese sociali, privi di copertura ovvero con copertura palesemente non idonea: 1.115, 1.117 (che rinviano alle risorse stanziata dalla successiva legge finanziaria), 1.115a, 1.116 e 1.11. Ritiene poi che occorre valutare l'opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli oneri derivanti dall'emendamento 1.114a, tenuto conto comunque che lo stesso presenta una copertura finanziaria particolarmente ampia.

Fa presente, poi, che occorre altresì chiarire gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli ulteriori criteri di delega inseriti dalle proposte 1.6, 1.111, 1.9, 1.7, 1.112, 1.10 (qualora la previsione di linee guida per l'affidamento, da parte della pubblica amministrazione, della fornitura di beni e servizi alle imprese sociali, possa comportare vincoli per le amministrazioni interessate, di carattere soggettivo od economico, nella stipula dei contratti di fornitura) e 1.118 (in materia di regolarizzazione del lavoro e dei regimi contrattuali per il settore dell'impresa sociale). Segnala che non vi sono, infine, osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime avviso conforme al Relatore sul testo. In merito agli emendamenti, esprime parere contrario sulle proposte segnalate dal relatore ad eccezione degli emenda-

menti 1.11, 1.114a, 1.6, 1.111, 1.9, 1.7, 1.112 e 1.10, sui quali esprime avviso favorevole in quanto non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI, nonostante l'avviso favorevole del Governo sulla proposta 1.11, conviene con le osservazioni svolte dal relatore. In merito alla proposta 1.114a, viceversa, propone di esprimere parere non ostativo stante una copertura finanziaria sovrabbondante. A tal proposito, ricorda che è prassi della Commissione bilancio esprimere un parere non ostativo in presenza di emendamenti recanti maxi-coperture. In tali occasioni, l'avviso contrario del Rappresentante del Governo per l'economia e per le finanze è stato sempre reso per ragioni di merito, posto che – stante il volume delle risorse impiegate a copertura – non si può in nessun modo eccedere la violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Pertanto ritiene opportuno ribadire che il parere non ostativo della Commissione bilancio attiene soltanto ai profili finanziari delle proposte emendative recanti «maxi-coperture», mentre per quanto attiene a tutti gli altri profili essi debbono essere attentamente vagliati prima di un'eventuale approvazione delle proposte stesse.

Su proposta del RELATORE, la Sottocommissione conferisce mandato ad esprimere un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta. La Commissione, esaminati inoltre i relativi emendamenti trasmessi, esprime parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.115, 1.117, 1.115a, 1.116, 1.11 e 1.118, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.».

Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 27 aprile scorso.

Il relatore GRILLOTTI (AN), alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta e dei chiarimenti offerti dal Rappresentante del Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:

vi è un limitato ampliamento del numero dei soggetti ovvero delle società cooperative che, in virtù delle disposizioni di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 1, acquisiscono la qualifica di imprenditore agricolo professionale, e che quindi possono eventualmente usufruire dell'age-

volazione ai fini delle imposte indirette in caso di acquisto di terreni, con irrilevanti effetti sul gettito erariale;

le esenzioni dai tributi di cui all'articolo 2 per le società agricole che modificano la ragione o denominazione sociale sono già ricomprese nella legislazione vigente;

gli atti di cui all'articolo 3, relativi alla dichiarazione di costituzione di compendio unico, non risultano rilevanti ai fini dell'imposta di registro, per cui la norma ha carattere meramente esplicativo, con conseguente invarianza di gettito;

i depositi petroliferi interessati dall'articolo 4 sono solo quelli utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, e non vi sono modifiche nella disciplina fiscale degli stessi, né nelle relative attività di verifica e controllo.

esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni favorevoli.».

Il senatore MORANDO (*DS-U*) osserva che la nota tecnica presentata nella precedente seduta dal Governo sembra palesemente sottostimare gli effetti previdenziali derivanti dall'articolo 1 del provvedimento in titolo.

Il senatore CADDEO (*DS-U*) si associa alle osservazioni del senatore Morando aggiungendo che la suddetta nota del Governo appare particolarmente carente anche per quanto concerne gli effetti finanziari derivanti dall'articolo 2 del provvedimento in esame.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione approva, infine, lo schema di osservazioni illustrato dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

59^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CASTELLANI

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 5^a Commissione:

(3344-B) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: parere di nulla osta.

ISTRUZIONE (7^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2005

71^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BEVILACQUA

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni 10^a e 12^a riunite:

(697-B) Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previa unificazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Toia ed altri con il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Giuseppe Deago ed altri: parere favorevole con osservazioni;

alla 3^a Commissione:

(3323) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

e

**COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia e di minori**

RIUNITE

Giovedì 12 maggio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni (3048) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 12 maggio 2005, ore 15

AFFARE ASSEGNATO

Esame dell'affare:

- Impatto del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa sul sistema delle fonti dell'ordinamento italiano e in particolare sulla normativa di rango costituzionale (n. 629).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- EUFEMI ed altri. - Disposizioni sul trasferimento nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari dipendenti dalle amministrazioni comunali (1936).
- VITALI ed altri. - Modifica dell'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo e passivo ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno tre anni e legalmente residenti nel comune per le elezioni degli organi delle circoscrizioni di decentramento comunale (2625).
- MAFFIOLI ed altri. - Modifica all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di negazione di autorizzazioni di polizia (2871).
- STIFFONI ed altri. - Norma interpretativa dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (3357).
- Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore (3400).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (30) (*Fatto proprio dal Gruppo Misto - componenti di opposizione, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASINATO ed altri. - Istituzione della provincia pedemontana di Bassano del Grappa (372).
- GIULIANO ed altri. - Istituzione della provincia di Aversa (394).
- ZAPPACOSTA ed altri. - Istituzione della provincia di Sulmona (426).
- LAURO ed altri. - Istituzione della provincia dell'Arcipelago campano delle isole di Ischia, Capri e Procida (464).
- DEL TURCO ed altri. - Istituzione della provincia di Avezzano (707).
- FALCIER ed altri. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (764).
- BEVILACQUA. - Istituzione della provincia Sibaritide-Pollino (978).
- BASSO e VIVIANI. - Istituzione della provincia della Venezia Orientale (1069).
- TREMATERRA. - Istituzione della provincia di Castrovillari (1108).

- MAGRI. – Istituzione della provincia di Avezzano (1362).
- IERVOLINO ed altri. – Istituzione della provincia di Nola (1456).
- BATTISTI. – Istituzione della provincia di Sulmona (1691).
- DI SIENA ed altri. – Istituzione della provincia di Melfi (2533).
- e della petizione n. 123 ad essi attinente.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCONI. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1148).
- FALCIER ed altri. – Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali (1177).
- TURRONI e MAGNALBÒ. – Modifiche alle leggi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in tema di raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste elettorali. (1294).
- DE PAOLI. – Nuove norme in materia di sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali. (1475).
- BATTISTI ed altri. – Delega al Governo per l'introduzione del voto elettronico, per la disciplina della sottoscrizione per via telematica delle liste elettorali, delle candidature e dei referendum popolari (1620).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BORDON ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi e, in generale, sulla strategia della lotta al terrorismo (1566).
- BOCO ed altri. – Istituzione di una Commissione di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità della mancata protezione del professor Marco Biagi (1573).
- VITALI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle cause della revoca e della mancata riassegnazione di un servizio di protezione al professor Marco Biagi (2463).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DATO e AMATO. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica al fine di promuovere una partecipazione equilibrata di donne ed uomini alle cariche elettive (1732).
- DENTAMARO ed altri. – Modifiche alle leggi elettorali relative alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica, ai Consigli regionali,

ai Consigli provinciali e comunali atte ad assicurare alle donne e agli uomini parità di accesso alle cariche elettive (2080).

- ALBERTI CASELLATI – Disposizioni per l'attuazione del principio delle pari opportunità in materia elettorale (2598).
- Misure per promuovere le pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alle cariche elettive (3051).

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2004).

- e della petizione n. 503 ad essi attinente.

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* per il distacco di comuni e province da una regione e per l'aggregazione ad altra regione (2085) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fontanini; Foti; Illy ed altri; Moretti e Lenna)*.
- BETTAMIO ed altri. – Modifiche agli articoli 42 e 44 della legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di *referendum* di cui all'articolo 132 della Costituzione, per il distacco di comuni e province da una regione e l'aggregazione ad altra regione (1505).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Potenziamento dei controlli per la detenzione, il rilascio e il rinnovo del porto d'armi (2256).
- DE CORATO ed altri. – Nuove norme in materia di controlli per la detenzione di armi (2283).

VIII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SCARABOSIO ed altri. – Modifica al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di doppio turno (2633).
- Paolo DANIELI. – Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sistema elettorale (3053).

IX. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- STIFFONI ed altri. – Istituzione della «Giornata dei bonificatori» (3246).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione della «Giornata nazionale dei bonificatori» (3305).

X. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PALOMBO. – Modifica dell'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (2944).
- DALLA CHIESA ed altri. – Nuove norme in favore delle vittime del dovere (3072).
- MUZIO ed altri. – Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di disposizioni in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (3197).

XI. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica all'articolo 9 della Costituzione in materia di ambiente e di ecosistemi (553-1658-1712-1749-B) (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei senatori Specchia ed altri; Manfredi ed altri; Turroni ed altri; Cutrufo; modificato dalla Camera dei deputati con l'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Rocchi ed altri; Lion ed altri; Schmidt ed altri; Colucci ed altri; Milanese ed altri; Calzolaio ed altri; Cima ed altri; Mascia ed altri*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PETERLINI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione, in materia di tutela costituzionale della flora, della fauna e dell'ambiente nonché della dignità degli animali (2156)
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GIOVANELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione in materia di tutela degli ecosistemi e di promozione dello sviluppo sostenibile (2804).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA. – Modifica dell'articolo 9 della Costituzione sul diritto all'ambiente (3288).

XII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BASSANINI ed altri. – Norme in materia di dirigenza statale (1966) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Democratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- EUFEMI e IERVOLINO. – Delega al Governo in materia di ordinamento del personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato e relativo trattamento economico (1995).

- SPECCHIA e ZAPPACOSTA. – Norme in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, di ripristino della qualifica di dirigente superiore e di istituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2797).
- BUCCIERO e MAGNALBÒ. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico, ripristino della qualifica di dirigente superiore e di costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato (2857).
- COSTA. – Delega al Governo in materia di passaggio del rapporto di impiego del personale dirigenziale delle amministrazioni statali dal regime privatistico a quello pubblicistico. Ripristino della qualifica di dirigente superiore e costituzione del Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato (2959).
- e delle petizioni nn. 432 e 559 ad essi attinenti.

XIII. Esame dei disegni di legge:

- NIEDDU e PASCARELLA. – Integrazione della composizione della Commissione e del Comitato di verifica per le cause di servizio di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, in materia di semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio (2348).
- CONSOLO ed altri. – Modifiche alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 27 ottobre 1973, n. 629, in tema di speciale elargizione per i caduti e feriti per causa di servizio (2588) (*Fatto proprio dai Gruppi parlamentari di Alleanza Nazionale, Unione Democristiana e di Centro, Forza Italia, Verdi L'Unione, Lega Padana, Democratici di Sinistra-l'Ulivo, Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- RIZZI. – Modifica alla legge 11 giugno 2004, n. 146, in materia di nuova denominazione della provincia di Monza e della Brianza in provincia di Monza, Desio, Seregno e Vimercate (2986).
- STIFFONI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardo ai criteri di riferimento alla popolazione in materia elettorale nonché in materia di assegnazione dei consiglieri comunali (3063).
- D'IPPOLITO. – Modifica della «provincia di Catanzaro» in «provincia di Catanzaro-Lamezia Terme» (3065).

-
- BALBONI ed altri. – Nuove norme in materia di autenticazione delle firme e sottoscrizione delle liste ai fini elettorali (3343).

BILANCIO (5^a)

Giovedì 12 maggio 2005, ore 9 e 15

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (3344-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE CONSULTIVA

I. Seguito dell'esame degli atti:

- Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*) della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466).
- Schema di decreto ministeriale recante ripartizione delle risorse assegnate al Fondo unico per gli incentivi alle imprese per l'anno 2005 (n. 476).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:

- COZZOLINO e SERVELLO. – Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (404-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti:

- Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (3186).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 12 maggio 2005, ore 9

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, concernente la riforma dell'imposizione sul reddito delle società (n. 482).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIARETTA ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (2768).
- PEDRIZZI e PALOMBO. – Nuove norme in materia di provvidenze in favore dei grandi invalidi (2786).
- MANZIONE ed altri. – Nuove norme in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare in favore dei grandi invalidi (3139).
- GIARETTA e MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare (3292).
- RIGONI ed altri. – Assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile a favore dei grandi invalidi di guerra o per servizio (3316).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputato BENVENUTO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- TURCI ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2875) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Demo-*

cratici di Sinistra-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).

- CAMBURSANO ed altri. – Disposizioni in materia di tassazione del trattamento di fine rapporto (2885) *(Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-l'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e dai Gruppi parlamentari di opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento).*

(Rinviati in Commissione dall'Assemblea il 29 luglio 2004).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 12 maggio 2005, ore 8,30

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Modifiche all'articolo 10 della legge 3 maggio 2004, n. 112, in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva (3296) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Garnero Santanchè e Romani; Bianchi Clerici e Caparini; Colasio ed altri).*
- GRILLO ed altri. – Riforma organica della procedura di finanza di progetto (3320).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BERGAMO. – Modifica dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale (427).
- CREMA. – Modifica all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità portuali (965).
- PASINATO. – Modifiche all'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di autorità marittime (1170).
- CURTO. – Norme per garantire la trasparenza nelle attività portuali (1779).
- CICOLANI. – Riordino della legislazione in materia portuale (2280).
- MENARDI ed altri. – Modifiche alla legge 18 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale (2559)

- GRILLO ed altri. – Riforma della legislazione in materia portuale (2757).
- VERALDI ed altri. – Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale (2761).
- VISERTA COSTANTINI ed altri. – Riforma della normativa in materia portuale (2828).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Piombino (n. 147).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 12 maggio 2005, ore 9

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Schema di decreto legislativo recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste (n. 455).
- Schema di decreto legislativo recante ulteriori norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima (n. 456).
- Nuovo schema di decreto legislativo attuativo delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di regolazione dei mercati (n. 466).
- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente nazionale risi di Milano (n. 148).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MARINI. – Affissione simultanea del prezzo d'acquisto al produttore e del prezzo di vendita al consumatore dei prodotti ortofrutticoli ed olivicoli provenienti da zone ad indicazione geografica protetta (31).

- STANISCI. – Misure per l'indicazione obbligatoria del prezzo di acquisto dei prodotti ortofrutticoli esposti per la vendita al dettaglio (3178).
- BONGIORNO ed altri. – Disposizioni in materia di prezzi dei prodotti agroalimentari e misure a sostegno dell'impresa agricola e della valorizzazione dei prodotti agricoli freschi (3303).
- AGONI ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica dei bovini da latte, nonché per l'uso delle analisi del DNA per l'identificazione degli animali inseriti in libri genealogici e registri anagrafici e per la tracciabilità dei prodotti dei consorzi di produzione di carne (3190).
- ROLLANDIN ed altri. – Norme per l'identificazione e la registrazione elettronica degli ovini, dei caprini e dei bovini da latte (3240).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DE PETRIS ed altri. – Disciplina dell'acquacoltura biologica (2483) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare Verdi-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 12 maggio 2005, ore 14,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 12 maggio 2005, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BERGAMO e MONCADA LO GIUDICE DI MONFORTE. – Norme in materia di procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti di costru-

zione e demolizione con componente inerte superiore al 90 per cento –
fresato di conglomerato bituminoso (3188).

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione della Legge
Galli: audizione del Presidente del Comitato per la vigilanza sull'uso
delle risorse idriche.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 12 maggio 2005, ore 12,30

VOTAZIONE PER NOMINE

Designazione dei componenti di indicazione parlamentare della Lista
unica presentata dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'ele-
zione dei componenti del Consiglio di amministrazione della RAI
(votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio
2004 n. 112).
